

XXXVII.

TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — *Inversione dell'ordine del giorno — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari » (N. 78 - urgenza) — Discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e altre disposizioni sugli Istituti d'emissione » (N. 79 - urgenza) — Parlano, nella discussione generale, il senatore Pisa, il ministro delle finanze, interim del tesoro, ed il senatore Odiscalchi — Chiusura della discussione generale — Approvazione dei due articoli del progetto di legge — Discussione del progetto di legge: « Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-1901 non approvati entro il mese di dicembre 1900 » (N. 68 - urgenza) — Parlano il senatore Finali, relatore, ed il ministro delle finanze, interim del tesoro — Rinvio allo scrutinio segreto dell'articolo unico del progetto di legge — Rinvio della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-1901 » (N. 38) — Annunzio d'interpellanze — Discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-1901 » (N. 62) — La discussione generale è chiusa dopo osservazioni del senatore Mezzanotte, relatore, al quale risponde il ministro delle finanze, interim del tesoro — Approvazione di tutti i capitoli, dei riassunti per titoli e categorie e dei cinque articoli del progetto di legge — votazione a scrutinio segreto — Svolgimento delle interpellanze dei senatori Cardarelli e D'Antona al ministro della pubblica istruzione — Parlano, oltre gli interpellanti, i senatori Finali, Cannizzaro ed il ministro della pubblica istruzione — Le interpellanze sono dichiarate esaurite — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 11 e 35.

Sono presenti i ministri della marina, dei lavori pubblici, delle finanze, interim del tesoro, della pubblica istruzione, della guerra, delle poste e dei telegrafi.

CHIALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dopo i due bilanci della pubblica istruzione e del tesoro, sono iscritti all'ordine del giorno due progetti di legge che, credo, non richiederanno lunga discussione e che forse sarebbe meglio discutere ed approvare prima.

Se non sorgono obiezioni, s'intende che il Senato consente in questa mia proposta.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari » (N. 78 - urgenza).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del progetto di legge: « Condono delle sopratasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari ».

Prego il senatore, segretario, Chiala, di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 11 novembre 1900, e non pagate prima della pubblicazione della presente legge, per le contravvenzioni alle leggi:

- a) sulle tasse di registro e successione;
- b) sulle tasse di bollo e in surrogazione del bollo e registro;
- c) sulle tasse di manomorta;
- d) sulle tasse per le assicurazioni e per i contratti vitalizi.

Non avrà luogo il condono se, entro tre mesi dalla detta pubblicazione, non siano pagate integralmente le tasse dovute e se, inoltre, entro lo stesso termine, ed in quanto possibile, non siano adempiute le prescritte formalità.

Sono anche condonate le sopratasse e le pene pecuniarie pagate anteriormente l'11 novembre 1900 da Opere pie per ritardata denuncia di successione per cui penda tuttora ricorso per la relativa restituzione davanti ai tribunali.

Saranno restituite le sopratasse sopraindicate e le pene pecuniarie incorse fino al giorno 11 novembre 1900, che fossero state pagate dopo tale giorno, purchè la domanda di restituzione sia prodotta entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca e altre disposizioni sugli Istituti d' emissione » (N. 79. urgenza).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca e altre disposizioni sugli istituti di emissione ».

Prego il signor senatore, segretario, Chiala di dar lettura del progetto di legge.

CHIALA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 79).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Spero che, data la grande importanza di questa materia e malgrado il tempo disponibile sia assai ristretto, il Senato nella sua saviezza mi consentirà di esporre poche considerazioni d'importanza assai grande che è doveroso tener presente al Governo e al Parlamento, perchè nell'anno prossimo, senza ulteriori indugi, si presentino i progetti di legge necessari a consolidare l'assetto dei nostri Banchi di emissione, in modo che questo assetto permetta una stabile floridezza dell'economia nazionale e la sicurezza piena della finanza pubblica.

È impressione quasi generale, come risulta anche da documenti ufficiali, e cito la relazione del ministro del tesoro alla Camera dei deputati su questo progetto di legge, cito la relazione della Commissione generale del bilancio su questo progetto di legge alla Camera, è opinione, impressione quasi generale che le condizioni degli istituti di emissione non solo siansi sensibilmente migliorate dal 1893, e questo è fortunatamente vero, ma che queste condizioni siano tali ormai da assicurare pienamente sul futuro e da permettere, se non immediatamente, in un avvenire prossimo la ripresa dell'andamento normale, la riapertura degli sportelli al libero cambio dei biglietti.

Ora a mio modesto avviso questa impressione pecca di ottimismo e non è pienamente fondata, ed è ciò che mi accingo a dimostrare.

Era senza dubbio disgraziatissima la condizione delle Banche di emissione quale la trovò la nostra legge del 1893, e questa legge, sussidiata da altre successive, di cui a dir vero

alcune l'hanno rinforzata, altre in alcuni punti l'hanno indebolita, questa legge del 1893, malgrado i paurosi dubbi sollevati da molti, ha raggiunto il suo precipuo scopo di conservare di rafforzare la vitalità di queste Banche.

Oggi però se si vuol guardare ad alcuni indici che chiamerò supremi, questa legge del 1893 e le successive hanno ormai esaurito in gran parte la loro efficacia.

E questo indice supremo si riscontra dando uno sguardo allo stato delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione ed all'andamento della riserva metallica degli Istituti medesimi.

Sotto l'impero della legge vigente queste immobilizzazioni, nel quinquennio dal 1894 al 1898, dalla somma realmente ingente di 636 milioni e mezzo, si sono ridotte a 393 milioni e mezzo circa; hanno perciò scemato di 243 milioni, con una media diminuzione annua di 48 milioni e 100 mila lire. Era quindi un andamento confortante questo del primo quinquennio.

Se invece guardiamo allo stato di cose del biennio ultimo 1899-1900 riscontriamo che questa somma media di 48,600,000 lire annue è discesa alla somma di 10,000,000 annui, a un quarto della cifra media di diminuzione del quinquennio precedente.

Vi ha poi di peggio; il massimo dei nostri Istituti, la Banca d'Italia, palesa nel confronto fra il quinquennio 1894-98 e l'ultimo biennio 1899-1900 il peggiore andamento. Mentre 449,500,000 di immobilizzazioni esistenti nel febbraio 1894 è presa al 31 dicembre 1898 a 250,800,000, liquidando perciò nel quinquennio 1894-98 più di 198,000,000 e mezzo con una media annua diminuzione di 39,000,000 e tre quarti circa, nel biennio 1899-1900 non ha complessivamente smobilizzato che sei milioni e tre quarti, 3,370,000 lire all'anno, tre milioni ed un terzo di fronte a 39 e tre quarti all'anno è divario realmente troppo spiccato, tanto più che restano tuttora circa 244 milioni immobilizzati alla Banca d'Italia. I commenti dunque sono superflui.

E si noti, e questo è anche importantissimo, che le partite immobilizzate, o partite incagliate al 20 novembre 1900, sommano ancora per i tre Istituti complessivamente a 373 milioni e mezzo, mentre fra capitale e masse di rispetto degli Istituti medesimi si raggiunge appena la

cifra di 370 milioni e mezzo, di conseguenza superano queste partite incagliate ancora al 20 novembre 1900 di tre milioni tutto il capitale degl'Istituti.

In altre parole tutto il capitale delle Banche di emissione oggi non è ancora liquido e purtroppo una parte di questa immobilizzazione non diventerà mai realizzabile.

Certo che di questa cifra di 373 milioni e mezzo, per chiunque sia pratico anche superficialmente di affari, e abbia qualche nozione della consistenza di questo capitale immobilizzato di 373 milioni e mezzo, non è dubbio che una parte non solo non diventerà mai realizzabile, ma dovrà andare iscritta alla partita « Perdite ». D'altronde forse su questo importantissimo argomento si potrà avere qualche notizia dal risultato dell'ispezione sulle Banche, che non è stata ancora pubblicata.

Però devo soggiungere che, se non erro, siccome nelle passate ispezioni non si è creduto di indagare a fondo questa partita delle immobilizzazioni, potrebbe anche essere che i risultati di quest'ispezione non portassero lume sufficiente sulla materia. Che se ciò, adunque avvenisse, sarebbe *pure necessario*, prima di proporre nuovi provvedimenti bancari, di mettere in chiara luce la consistenza reale di questo voluminoso portafoglio nero dei 373 milioni e mezzo immobilizzati. Permettetemi che così lo chiami, perchè è realmente nero, sia per la importanza della somma incagliata, sia per il genere delle partite, così complesso e non facilmente conoscibile.

Il fatto sta che procedendosi nel quinquennio iniziato col primo gennaio 1899, come nel biennio 1899-000, prendendo cioè per base le cifre di liquidazioni fatte nei due primi anni di questo quinquennio, ci troveremmo al 31 dicembre 1903 ancora con circa 344 milioni del patrimonio di queste banche incagliato, ossia col capitale liquido di queste banche di circa 26 milioni e mezzo soltanto contro una circolazione che oscillerà intorno al miliardo. Gli è che la legge vigente non soddisfa più alle esigenze della situazione attuale specialmente in rapporto a questa materia importantissima delle immobilizzazioni, e occorre assolutamente di pensare a nuovi provvedimenti. Il Governo farà opera doverosa portandoli l'anno prossimo davanti al Parlamento, per impedire che la nostra politica ban-

caria diventi assolutamente impotente ad evitare che sian condannati questi Istituti di emissione a una vita rachitica e incerta, mentre ad essi è affidata la funzione importantissima della emissione dei biglietti di banca.

E vengo ora, assai rapidamente, come mi sono promesso, ai mutamenti che si riscontrano nella riserva metallica.

Su una circolazione di 1122 milioni al 31 dicembre 1898 si aveva una riserva metallica — ho attinto queste cifre da sorgenti ufficiali — del 47 $\frac{3}{4}$ per cento; al 20 novembre di quest'anno contro una circolazione di 1163 milioni si è scesi alla proporzione del 46 per cento.

Un regresso, sia pure non grave, invece che un progresso, e qui i confronti possono giovare.

Quale differenza, per esempio, con una delle principali banche d'Europa, che ha saputo superare crisi gravissime, mantenendo sempre sicuro il cambio dei biglietti; parlo della banca di Francia. Alla banca di Francia oggi col'enorme circolazione di quattro miliardi e 95 milioni, la situazione del 6 dicembre, che ho avuto sott'occhio, e poche variazioni sono accadute in seguito, con una circolazione di 4095 milioni, ha una riserva metallica di 3434 milioni ossia una proporzione fra la riserva e i biglietti del 83 $\frac{3}{4}$ per cento, quasi doppia della nostra.

Si noti, poi, che questa riserva metallica, per seguire nel confronto, è aumentata, mentre la nostra è scemata di qualche cosa, ed è aumentata dall'anno scorso dal 77 70 per cento, all'83 $\frac{3}{4}$ per cento, cioè di più del 6 per cento. Che, se si vuole, come si deve, tener conto, in questa materia della circolazione, anche dei 450 milioni di biglietti di Stato e della loro riserva che approssimativamente si dovrebbe elevare a 133 milioni circa, si avrebbe un totale complessivo di circolazione, oggi in Italia, di 1602 milioni circa, contro 675 milioni di scorta metallica, e la proporzione tra la scorta e la circolazione dei biglietti, scende al 40 o al 42 per cento. E dal 40 al 42 per cento nostro al 83 $\frac{3}{4}$ francese la strada è assai lunga. Mi pare che sia dovere di Governo e di Parlamento di cercare ogni mezzo possibile per abbreviarla, come vi ha diritto il paese che dà un ottimo esempio all'azienda governativa, inquantochè continuamente lavora, produce e risparmia.

Per concludere non ripeterò la raccoman-

dazione fatta da me lo scorso dicembre al predecessore dell'onor. ministro del tesoro circa allo sconcio dei ritardi di 15 giorni almeno nella pubblicazione delle situazioni decadarie degli istituti d'emissione.

L'onor. ministro del tesoro d'allora diede assicurazioni tranquillanti, e promise che avrebbe provveduto. Pur troppo siamo allo stato tal quale dell'anno scorso. Si tratta perciò di malattia cronica, a quanto sembra, che sta per divenire incurabile, se non vi provvederà presto l'energia dell'onor. ministro del tesoro.

Non ripeterò i ragionamenti fatti l'anno scorso in argomenti che si riassumono in questo, nel confronto colla Francia che ha sedi numerose come le nostre, un cumulo d'affari enormemente maggiore del nostro e che pubblica le proprie situazioni lo stesso giorno in cui sono datate.

Mi limito a dichiarare che, mentre non negherò certo il mio voto all'odierno disegno di legge, la cui necessità, nelle attuali condizioni, è ineluttabile, faccio calde raccomandazioni al Governo perchè, preoccupandosi dello stato di cose da me solo superficialmente toccato, venga nel venturo anno davanti al Parlamento con provvedimenti atti a mettere la circolazione sulla via di un celere e sicuro risanamento.

È canone indiscusso di buon governo, ed è quasi superfluo qui di ripeterlo, che la buona finanza e la florida economia nazionale non possono esistere senza un assetto normale, duraturo, del regime monetario, senza il ritorno assicurato alla circolazione metallica. (*Bene*).

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. L'onor. senatore Pisa ha toccato argomenti interessantissimi, intorno ai quali mi proverò di dare brevi ma esaurienti risposte.

Egli stesso riconosce che la legge del 1893 ha prodotto utili effetti. Mercè le provvide disposizioni di quella legge, e le vigili cure del Governo, si è conseguito un notevole miglioramento negli organismi e nelle funzioni de' nostri grandi istituti di credito. L'onor. senatore, pure ammettendo gli accennati miglioramenti,

fece due appunti, uno sulla lentezza delle mobilizzazioni, l'altro rispetto alle riserve metalliche.

Egli notò con soddisfazione e con lode, che nel primo quinquennio le nostre Banche riuscirono a mobilizzare una massa di partite incagliate, che sommano insieme a circa 240 milioni, ma si duole che nell'ultimo biennio le cose siano andate all'rimenti, e che le mobilizzazioni si siano andate mano mano assottigliando sino a ridursi a pochi milioni.

Le mobilizzazioni compiute dal maggiore dei nostri Istituti di credito, egli disse ed è vero, negli ultimi due anni non superano i sei milioni all'anno. Ma un uomo del suo valore deve pure intendere che in questa materia le cose non possono procedere altrimenti. Dovendo liquidare una massa tanto considerevole di crediti immobilizzati, si comincia da quelle partite che possono più agevolmente realizzarsi, e questo spiega i risultati ottenuti nel primo quinquennio: ora vengono al pettine i nodi più difficili per cui la liquidazione è diventata più lenta, come osservò l'onor. senatore.

Il Ministero fece del suo meglio perchè le mobilizzazioni seguano con una certa celerità, e di questa sua sollecitudine fa testimonianza l'articolo 2 del presente progetto di legge, col quale vengono richiamati in vigore alcuni benefici concessi agli istituti per agevolare le relative operazioni; ma anche in questo bisogna procedere con prudenza, giacchè non tutte le partite, che il senatore Pisa qualificò col nome di portafoglio nero, rappresentano assolute passività, e parecchie di esse col tempo hanno acquistato e non perduto valore. Non può infatti negarsi un certo movimento ascendente nelle condizioni economiche del paese.

La crisi edilizia, che ha avuto tanta influenza sulle immobilizzazioni bancarie, oramai può dirsi scontata. Se guardiamo a questa Roma, gli stabili, che le banche possiedono in gran numero, di giorno in giorno crescono di valore, per cui rispetto ad essi un certo ritardo nelle mobilizzazioni non fu dannoso, ma benefico per gli istituti. Il Governo non può non tener conto di queste circostanze, e, mentre curerà la severa osservanza della legge, provvederà a che le banche compiano la liquidazione delle partite incagliate in modo da ritrarne il più largo vantaggio, che se giova

ad esse, giova nel tempo stesso al credito del paese.

Per misurare il buon cammino percorso nel risanamento dei nostri istituti di credito, basterà ricordare il moto ascendente delle riserve metalliche, le accresciute garanzie della circolazione, le notevoli diminuzioni delle attività immobilizzate e l'incremento delle scorte patrimoniali. L'onor. Pisa, confrontando soltanto le percentuali delle riserve metalliche e paragonandole con quelle della banca di Francia, venne a conseguenze esagerate e quasi pessimiste, ma i suoi timori svaniranno se vorrà considerare che le riserve di tutti gli istituti di emissione, le quali al 1° gennaio 1894, ascendevano a 446 milioni e mezzo di lire, al 31 ottobre 1900 erano cresciute a poco meno di 604 milioni, con un aumento di circa 157 milioni.

Tutto considerato, il miglioramento lento ma sicuro de' nostri istituti di credito ci dà ragione a bene sperare; ma non dobbiamo per questo assonnarci, nè scemare la vigilanza e le cure del Governo giacchè la loro convalescenza non è finita, ma perchè la guarigione sia sollecita e completa non bisogna turbare continuamente l'assetto delle leggi bancarie. Correggere, modificare, sta bene: ma sconvolgere, no. (*Bene*).

Ringrazio l'onor. senatore Pisa di avermi porta occasione di fornire questi schiarimenti al Senato, dai quali evidentemente risulta che i nostri istituti di emissione sono in continuo miglioramento e che mercè la saviezza del Governo e la oculatezza degli uomini egregi, a cui ne è affidata la direzione, andranno sempre più consolidando i loro organismi.

Assicuro l'onor. senatore Pisa che non mancherò di provvedere perchè la pubblicazione delle situazioni decadarie, sia fatta senza ingiustificati ritardi.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Io ringrazio l'on. ministro delle dichiarazioni che ha fatto, e specialmente dell'ultima, che spero questa volta abbia un seguito nella realtà dei fatti. Scuserà il Senato se io pongo in qualche dubbio la cosa, ma l'anno scorso l'assicurazione fu formale, e purtroppo non ha dato alcun risultato.

Quanto alle considerazioni esposte dall'onorevole ministro esse senza dubbio hanno il loro

peso, ma vengono a confermare quello che ho avuto il penoso dovere di dire.

Io non ho posto in dubbio, e sono lieto che la legge del 1893 per i primi cinque anni della sua azione abbia dato dei frutti quali il paese poteva aspettarsi, però sta - e le cifre sono purtroppo tali da non ammettere altro ragionamento - sta che questo progresso ha sofferto ora una sosta, ed una sosta troppo grave, mi permetto di dire. Dai 48 milioni siamo passati ai 10 milioni annui: ed io ho anche creduto opportuno di fare un piccolo conto preventivo per vedere a che punto si arriverà al 31 dicembre 1903, seguendo questa diminuzione, che la legge ha dimostrato oggi di non potere imporre maggiore.

Ha perfettamente ragione il ministro di dire che è giustificata qualche lentezza in questa liquidazione, per non danneggiare di troppo gli istituti; ma di fronte all'interesse di questi, c'è quel grandissimo interesse di tutto il paese, che ha il bisogno assoluto della solidità della circolazione.

Ora bisogna trovare naturalmente una via che salvaguardi gl'interessi di questi istituti, ma che nell'istesso tempo tuteli anche gl'interessi supremi del paese, che si rannodano alla solidità della circolazione monetaria. Perciò, e anche perchè ho accennato ad un punto che è di capitale importanza, al bisogno cioè di fare luce su questo grosso portafoglio di 373 milioni e mezzo circa immobilizzati ancora, per illuminare il legislatore sulla natura dei provvedimenti che possono essere richiesti, dichiaro che non ho inteso già con ciò di suggerire un'azione violenta sulle banche. Reputo bensì che sia necessario di accelerare il loro riordinamento in modo da fare, col loro utile, l'utile del paese, di metterle in un tempo non troppo lungo in condizione di servire ai bisogni della circolazione, e di non riuscire di ostacolo al progresso dell'economia nazionale.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Sono gravissimi gli argomenti toccati dal senatore Pisa, al quale ha risposto l'onorevole ministro del tesoro.

I dubbi intorno alla possibilità di smobilizzare o mobilizzare colla rapidità desiderata dalla

legge, furono esposti qui in Senato quando si discusse la legge del 1893; e quei dubbi disgraziatamente si sono in parte avverati. Ci fu in Senato allora chi disse che pretendere di applicare tutte le sanzioni che accompagnavano il precetto della mobilitazione era impossibile, se non si volevano condurre a rovina quegli Istituti che s'intendevano risanare e rafforzare.

Certamente, come ha detto l'onorevole ministro del tesoro, in materia di mobilitazione le prime riescono facili, onde si capisce anche come nel primo quinquennio si sia potuto andare al di là di quello che era prescritto (e di ciò va resa lode alle amministrazioni degli Istituti di emissione) ma il pretendere di andare con soverchia rapidità può portare alla conseguenza di perdite e rovine, mentre in certi casi coll'attendere si può sperare una ragionevole liquidazione.

Sono varie e di varia origine le immobilizzazioni dei nostri Istituti di emissione. Un certo numero di esse pur troppo va certamente segnato a perdita, e di ciò nessuno è di me più persuaso, che ebbi l'onore di fare la prima inchiesta sugli Istituti di emissione in Italia. Ma ve ne hanno non poche suscettibili di buone liquidazioni, quando siano condotte con prudenza; e intendo riferirmi specialmente a quella massa di operazioni immobilizzate fatte sopra proprietà e costruzioni urbane; massa eccessiva, per la quale alle antiche amministrazioni degli Istituti non sarà dato mai abbastanza biasimo.

Ora operazioni di tal specie furono fatte specialmente nella città di Roma. L'onorevole Pisa col suo acume ben vede, che, se si fossero voluti mobilitare, vendere ad ogni costo, quegli stabili per quello che si poteva ricavare, le banche avrebbero perduto in molti casi la metà, forse i due terzi del loro avere. Invece, essendosi di poi verificato un certo rialzo, che sembra progressivo, nel valore di queste proprietà urbane, si rende possibile una liquidazione che non riesca a rovina od a soverchio detrimento degli Istituti stessi.

Certamente il Governo deve curare che non si addormenti l'amministrazione degli Istituti nel fare questa mobilitazione, che si chiama anche smobilizzazione, perchè abbiamo usata la parola al rovescio...

PIERANTONI. In lingua giuridica si chiama espropriazione.

FINALI. ...Le espropriazioni sono spesso la rovina per i debitori, ed anche per i creditori, perchè espropriare in tempo inopportuno fa perdere troppo ai debitori ed ai creditori. Perciò credo che si possa indugiare un poco, ed averè, nell'interesse privato e pubblico, un po' di tolleranza.

Il fatto accennato dall'onor. ministro, vale a dire che si sia aumentata di circa un terzo la riserva metallica delle banche, prova come questi Istituti abbiano cercato di dare buon fondamento accrescendo la fiducia del pubblico, alla circolazione dei loro biglietti.

La disposizione poi che si fa qui rispetto alle agevolanze fiscali a favore delle operazioni intese alla mobilitazione dei crediti delle Banche, non è una mera proroga; è una restituzione di disposizioni di legge le quali già vigevano, ma che col 1898, se non isbaglio, vennero meno. Questa cessazione di agevolanze fiscali può essere una delle cause che ritardarono le vendite e le altre operazioni di mobilitazione.

È molto più facile fare una semplice proroga, che non restituire una disposizione di legge, i cui effetti eran venuti meno; ma appunto perchè è un fatto più grave, questo mostra la sollecitudine del Governo di fare, dal canto suo, quanto è possibile affinchè questa desiderata mobilitazione abbia effetto nella maggiore scala e nel minor tempo che sia possibile.

Noi quindi crediamo che il Senato possa tranquillamente approvare il progetto di legge, confidando che il Governo, dal canto suo, farà tutto ciò che è possibile affinchè i patrimoni degli Istituti di emissione sieno liquidati e resi liberi da una triste e fatale eredità che pesa ancora sopra di loro.

ODESCALCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ODESCALCHI. Non avrei mai pensato di prendere la parola sopra una questione bancaria, una delle questioni alle quali non ho rivolto nè i miei studi, nè i miei pensieri; ma, siccome qui questa questione viene coinvolta, non so come chiamarla, con una questione, dirò, edilizia locale, avendo inteso dall'onor. ministro e specialmente dall'onorevole relatore annunziare alcune massime, esporre alcuni pensieri nei quali solamente in parte convengo, così m'è venuta l'idea di aggiungere qualche parola, non per l'esperienza bancaria, che non ho, ma per l'esperienza edi-

lizia locale della quale so qualche cosa, avendo io stesso fabbricato in Roma, e per conseguenza seguitone le fasi edilizie.

Ora la gran parte della immobilizzazione delle Banche, lo sanno tutti, è venuta da quel periodo di delirio, di speranze illusorie, sull'immediato ingrandimento edilizio della città di Roma; quindi fallimenti, catastrofi; quindi per forza gl'Istituti di emissione, che avevano sovenuto quest'eccessiva fabbricazione, si sono trovati costretti a dovere prendere immobili perchè era solo ciò che potevano prendere; così una grande quantità di milioni si sono trovati immobilizzati, ciò che è contrario alle operazioni che questi Istituti dovrebbero fare.

Ora è venuta una legge per la smobilitazione e la esecuzione di questa ha proceduto con una certa alacrità in principio, ma ora va a rilento.

L'onor. ministro, e, più esplicitamente, il relatore, hanno detto: « Era cosa naturale; si è cominciato e smobilitare ciò che era più facile, ed ora, venuta la parte più difficile, si è dovuto andare più a rilento ».

In secondo luogo, se male non ho inteso, hanno detto ancora che era prudente andare a rilento, perchè scorgiamo i primi sintomi di un accrescimento di valore di questi stabili.

È in questo assolutamente io non convengo, perchè credo che il tenere eccessivo il prezzo delle case o dei terreni non fa aumentare, ma fa ritardare quel miglioramento che si verificherebbe più rapidamente qualora più rapidamente si rimettessero in circolazione capitali che rimangono immobili.

Di più, ha detto l'onorevole relatore, coll'attendere, invece di fare una liquidazione immediata, si liquiderà meglio e gli Istituti di emissione verranno ad incassare maggior prezzo.

Ciò è vero, ma non assolutamente; perchè non si calcola e non si capitalizza la perdita degli interessi che si potrebbe ottenere da un capitale smobilitato e che certo sarebbe maggiore di ciò che si ritrae da case dovute spesso riprendere in cattive condizioni.

Perciò, convenendo che tutto quello che è stato detto abbia un qualche fondamento di equità, non vorrei però che vi si insistesse troppo, e vorrei che da parte del Governo si facessero pressioni, si dessero consigli, non saprei come dire, a ciò la mobilitazione proceda più rapidamente

di quello che ora non proceda, che si ritorni alla rapidità che si usava prima e che non ci si arresti illusi dal fantasma del maggior valore che in futuro dovrebbero acquistare gli stabili, miraggio che probabilissimamente non si verificherà.

Queste sono le pochissime obiezioni, non bancarie, ma edilizie, che mi è venuto il destro di esporre modestamente.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*, interim del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze*, interim del tesoro. Tanto io quanto l'onorevole relatore abbiamo voluto spiegare il fenomeno che era stato denunciato dall'onorevole Pisa come indizio di peggioramento e di regresso, ma non intendiamo incoraggiare gli Istituti di emissione all'inerzia. Il Governo curerà che anche rispetto alle mobilizzazioni la legge sia severamente osservata, ma procedendo con equi criteri e con prudente misura.

L'onorevole Odescalchi deve ammettere che un certo risveglio qui in Roma ci è, e che tanto il valore dei terreni edificativi, quanto i fitti delle case, vanno mano mano elevandosi.

Questa *plus valenza* va tutta a beneficio delle Banche, che hanno tanta parte di capitali investiti in fabbricati, giacchè ciò che ieri valeva dieci oggi vale almeno dodici e con tendenza al rialzo.

In questa parte, almeno, la lentezza nella mobilizzazione non ha portato nocimento.

Ciononostante il Governo, giova ripeterlo, non cesserà di vigilare e di curare che la imposta liquidazione delle partite incagliate non subisca ingiustificati ritardi.

A me premeva di sgombrare dagli animi vostri i dubbi e le preoccupazioni che poteva ingenerarvi l'enumerazione nuda e cruda di alcune cifre impressionanti, e credo di avervi luminosamente dimostrato come e perchè le smobilizzazioni da 48 milioni all'anno, sono scese a dieci.

Questa discesa non è indizio di regresso nè dipende da malvolere, ma è la conseguenza naturale di questo genere di liquidazioni, le quali procedono alla svelta soltanto quando si tratta di valori facilmente realizzabili. Quelli che rimangono rappresentano la parte più scadente; e per ciò il Governo si propone di

aiutare con opportune agevolanze questa utile trasformazione, non solo a vantaggio delle Banche, ma nell'interesse del credito del paese, che strettamente si connette con il regolare funzionamento e con l'inconcussa solidità degli Istituti di emissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'articolo 10 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con regio decreto 9 ottobre 1900, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1901.

(Approvato).

Art. 2.

Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli articoli 13 della legge 10 agosto 1893, nn. 449 e 36 della legge 8 agosto 1895, n. 486, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1900 a tutto il 31 dicembre 1901, le agevolanze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predetta, allegato R, e 2 luglio 1896, n. 265, in quanto non siano modificate dagli articoli 59 e 60 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione.

(Approvato).

Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'Entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 non approvati entro il mese di dicembre 1900 » (N. 68 urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge:

« Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-901 non approvati entro il mese di dicembre 1900 ».

Prego il senatore, segretario, Colonna di dar lettura del progetto.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'autorizzazione data al Governo del Re, con la legge 12 luglio 1900, n. 248, di esercitare provvisoriamente e non oltre il mese di dicembre 1900, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1900-901, è estesa fino a tutto febbraio 1901, per lo stato di previsione dell'entrata e per quelli della spesa, come per le relative Note di variazioni, presentate fino al 30 novembre 1900, che al 31 dicembre 1900 non saranno ancora tradotti in legge, ferme restando tutte le altre condizioni volute dalla citata legge 12 luglio 1900, n. 248.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze e relatore*. Mi consenta il Senato di ripetere anche a voce ciò che è detto in brevi parole nella relazione.

Riconosciamo nel Governo, che ha presentato questo progetto di legge, un sentimento di deferenza al Senato; perchè è inteso soprattutto a non vincolare il Senato ad approvare i bilanci con una rapidità che non fosse consentita dalle sue convinzioni; ma nello stesso tempo la Commissione di finanze ha espresso nella sua relazione per iscritto, e per mezzo mio ora ripeto oralmente, che, malgrado questa approvazione dell'esercizio provvisorio al di là del 31 dicembre, è nel suo voto, che si possa entrare nell'anno nuovo, che è anche il secolo nuovo, con un bilancio regolarmente approvato, senza che occorra al Governo usare delle facoltà dategli dal presente progetto di legge.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. L'onor. relatore ha interpretato degnamente il pensiero del Governo. Il progetto di esercizio provvisorio fu presentato nel convincimento che non vi si dovesse ricorrere.

Era dover nostro di lasciare al primo Corpo politico dello Stato il tempo necessario per esaminare e discutere i bilanci; ed io colgo vo-

lentieri questa occasione per rendere al Senato amplissime grazie in nome del Governo per averci poderosamente aiutato con l'assiduo lavoro a rimettere in carreggiata l'esercizio dei bilanci, impedendo che si protragga nell'anno nuovo e nel secolo nuovo questo grave inconveniente dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

Mercoledì il buon volere e il concorso delle due Camere oramai possiamo dire di esserci rimessi sulla retta via, instaurando la buona consuetudine, l'ordine nella gestione e nel controllo parlamentare delle finanze e mi auguro che questa buona tendenza si rispecchi in tutta quanta l'Amministrazione dello Stato. (*Bene*).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 38).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho avuto il dispiacere di ricevere una lettera dal nostro illustre e amatissimo collega Cremona, nella quale mi fa noto di essere obbligato a restare a letto per prescrizione del medico.

Trattandosi di un relatore così competente e così autorevole, che ha espresso nella relazione dei concetti fondamentali, e che non può essere facilmente surrogato da un altro relatore improvvisato, io mi sono fatto un dovere di avvertire di questa triste circostanza l'onorevole ministro della pubblica istruzione, domandandogli se consentiva che la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione potesse essere rimandata a più tardi, quando cioè si ripiglieranno i nostri lavori dopo le feste di Natale. Egli ha cortesemente annuito; ed ora, con l'assenso dell'onorevole ministro, pregherei l'onorevole presidente di far discutere altri argomenti, che abbiamo subito dopo questo all'ordine del giorno e rimettere la discussione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione a quando potremo avere qui presente l'onorevole sena-

tore Cremona, il quale ha conchiuso la sua relazione con due ordini del giorno, che probabilmente porteranno molta discussione.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole ministro in questo rinvio?

GALLO, ministro della pubblica istruzione. Io, per sentimento di dovere e di cortesia, non posso che consentire al rinvio della discussione del bilancio della istruzione pubblica.

Però pregherei il Senato di metterla all'ordine del giorno di una delle tornate fra Natale e Capo d'anno, perchè ho bisogno, specialmente per quanto riguarda l'esecuzione dell'art. 4 della legge del bilancio, di pubblicare i decreti che autorizzino definitivamente la istituzione delle scuole indicate in quell'articolo.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Io non mi ero spiegato; ma intendevo appunto di dire ciò che ora ha detto l'onorevole ministro, cioè che questo stato di previsione fosse discusso in una delle sedute che egli ha indicato.

PRESIDENTE. Così rimane stabilito, tanto più che è generale il desiderio di non rimandare al nuovo secolo l'esercizio provvisorio; dunque la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà messa all'ordine del giorno per la seduta del 28 corrente.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione, annuncio che vi sono due interpellanze a lui rivolte. Una è la seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro della pubblica istruzione sopra alcune questioni urgenti riguardanti l'istruzione superiore.

« D'ANTONA ».

L'altra, che veramente è stata presentata prima e che doveva essere svolta col bilancio, suona così:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro della pubblica istruzione sulle cattive condizioni igieniche dei locali delle nostre scuole

elementari, dannose alla salute ed alla morale degli alunni.

« CARDARELLI ».

Accetta il ministro della pubblica istruzione di rispondere a queste interpellanze?

GALLO, ministro della pubblica istruzione. Io sono agli ordini del Senato per rispondere ad ambedue le interpellanze anche subito.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. A me sembra che, essendoci all'ordine del giorno lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, sarebbe migliore cosa esaurire questa discussione che è già iscritta all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora, se non sorgono osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione del progetto di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-901 » (N. 62).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del bilancio del Tesoro.

Prego il senatore segretario Colonna di dar lettura del progetto di legge.

COLONNA D'AVELLA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 62).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Il senatore Mezzanotte, relatore, ha facoltà di parlare.

MEZZANOTTE, relatore. Fra le poche considerazioni contenute nella relazione della Commissione permanente di finanze, ve ne ha una sulla quale mi pare opportuno richiamare la cortese attenzione dell'onorevole ministro, quella cioè che riguarda l'onere delle pensioni, che, quantunque in quest'anno sia alquanto diminuito, è sempre ingente, ed ormai tocca 82 milioni di lire annue.

Io non entrerò nel merito dell'argomento nè andrò ripetendo le ragioni per le quali il Parlamento, colla legge del 22 gennaio 1899, obbligò il Governo del Re a presentare apposito disegno di legge. Ricorderò solo che il disegno di legge si sarebbe dovuto presentare non oltre il 31 marzo 1899.

Per verità il ministro del tempo, senatore Vacchelli, presentò nel termine un disegno di legge, e propriamente il 21 marzo, ma quel disegno non si poté discutere, cadde con il chiudersi della sessione e non è stato più ripresentato. Io so che si è proceduto ad ulteriori studi, ma oramai, onorevole ministro, gli studi sono maturi ed occorre provvedere. E che si provveda la Commissione di finanze attende dalla solerzia dell'onorevole ministro.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro delle finanze, interim del tesoro*. Io sono qui come di passaggio e spero che altri assumerà presto la direzione del tesoro. Ma chiunque sarà destinato a reggerlo non potrà non preoccuparsi di questo problema del debito vitalizio che è stato sempre, e sarà per lungo tempo ancora, la preoccupazione dei ministri, a cui è commessa la tutela della pubblica finanza.

Il debito vitalizio seguì una curva ascendente e minacciosa, la quale ha potuto essere in parte frenata, con cauti provvedimenti, e co' limiti imposti all'iniziativa dei singoli ministri, specie per ciò che concerne il collocamento a riposo di autorità; ma ogni buon volere s'infrange contro la forza delle cose, alla quale non si fa argine se non mutando sistema.

È necessario perciò decidersi una buona volta e disciplinare sopra altre basi la materia delle pensioni.

L'onor. Vacchelli, come fu ricordato, presentò un disegno di legge, ma per le vicende parlamentari, non poté approdare.

L'onor. Rubini, competentissimo in questo come in ogni altro argomento finanziario, aveva preparato un progetto meno vasto, ma più pratico, giovandosi dell'esperienza e degli studi da lui fatti sia come componente la Commissione del 1896, sia come presidente della Giunta del bilancio.

Chi gli succederà definitivamente nell'ufficio troverà già spianata la via e larga messe di studi per risolvere il difficile problema.

Per riuscirvi occorre innanzi tutto sceverare le pensioni militari dalle civili e rispetto a queste provvedere in modo che agli onesti servitori dello Stato sia assicurata una vecchiaia decante, riposata, tranquilla senza chiedere loro soverchi sacrifici.

Il sistema di una Cassa mutua di previdenza certamente libera lo Stato dall'alea delle pensioni, ma non lo affranca dal dovere di concorrere alla costituzione del fondo necessario per il servizio delle pensioni, perchè queste rappresentano una parte di retribuzione ritenuta, che si restituisce all'impiegato in altra forma, negli anni tardi e gravi.

Le difficoltà vi sono, ma ormai gli studi fatti porgono largo sussidio per vincerle e superarle, e chiunque sarà destinato a reggere il tesoro non tarderà a presentare l'invocato disegno di legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo ora alla lettura e discussione dei capitoli. Prego il senatore segretario Colonna D'Avella di darne lettura.

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria)	100,501,244 04
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem)	4,807,933 38
3	Rendita consolidata 4 per cento al netto (Idem)	7,685,881 »
4	Rendita consolidata 4.50 per cento al netto (Idem)	59,253,792 20
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,063,038 93
7	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi (Idem)	993,396 32
8	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Idem)	96,723 62
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Idem)	595,582 96
		478,226,195 45

Debiti redimibili.

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria)	8,927,249 11
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Idem)	10,164,353 13
12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 (Idem)	239,950 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	26,464,457 »
		45,796,009 24

Da riportarsi

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	45,796,009 24
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	33,717,015 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Idem)	5,714,725 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Idem)	1,564,475 »
		<hr/> 86,792,224 24
	<i>Debiti variabili</i>	
17	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	325,800 »
18	Interessi dei buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria)	10,660,000 »
19	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111 (Idem)	5,600,007 81
20	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'articolo 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'articolo 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Idem)	210,000 »
21	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eholi-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi (Idem)	2,531,500 »
22	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem)	600,000 »
23	Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Idem)	750,000 »
24	Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate (Idem)	15,460,500 »
25	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'articolo 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 ^a (Idem)	25,306 29
26	Corrispettivi dovuti alla Società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina - Legge 6 agosto 1893, n. 491 (Idem)	123,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	<hr/> 36,286,614 10

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

	<i>Riparto</i>	36,286,614 10
27	Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi <i>Calabria, Scilla e Cariddi</i> adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1 ^o giugno 1897, n. 380) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
28	Annualità netta dovuta alla Società italiana per le strade ferrate Meridionali esercente la rete Adriatica in corrispettivo delle linee di sua proprietà (art. 7 del contratto)	32,061,645 88
29	Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550 (Spesa obbligatoria)	22,226,089 43
30	Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete Mediterranea e 16 di quello per la rete Adriatica) (Idem)	5,325,000 »
31	Corrispettivi dovuti alle Società delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (articolo 73 dei capitolati per le reti Mediterranea-Adriatica e 69 per quello della rete Sicula) (Idem)	21,500,000 »
32	Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula delle quote del 2 e 1 per cento del prodotto lordo al disopra di quello iniziale (articolo 35 del capitolato delle reti Mediterranea e Adriatica e art. 31 di quello per la rete Sicula) (Idem)	886,900 »
33	Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125)	90,937 60
34	Annualità dovuta alla Società concessionaria della ferrovia Cremona-Mantova per l'uso comune della stazione di Piadena con la linea Parma-Brescia-Iseo in ordine alla Convenzione 27 ottobre 1888 e relativo atto addizionale 20 maggio 1889 e all'altra convenzione 12 giugno 1899	1,670 »
35	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti, a forma dell'art. 3 dell'allegato M, appovata con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Quarta annualità)	4,199,116 12
		122,577,973 13
	<i>Debito vitalizio.</i>	
36	Pensioni del Ministero del tesoro (Spese fisse)	2,891,000 »

Pensioni straordinarie.

37	Assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, e pensioni diverse	990,000 »
38	Assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale, compresi quelli pei veterani 1848-49, ai sensi della legge 4 marzo 1898, n. 46 e 18 dicembre 1898, n. 489	2,325,000 »
		3,315,000 »
39	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) .	40,000 »
	Totale del debito vitalizio	6,246,000 »

Dotazioni.

40	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
41	Assegnamento a S. A. R. il principe ereditario Vittorio Emanuele di Savoia	83,333 33
		15,133,333 33

Spese per le Camere legislative.

42	Spese pel Senato del Regno.	430,000 »
43	Spese per la Camera dei Deputati	1,000,000 »
44	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) .	882,000 »
		2,312,000 »

Spese generali di amministrazione.*Ministero.*

45	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,120,261 86
46	Personale straordinario	118,000 »
47	Spese d'ufficio del Ministero	103,440 »
		2,341,701 86

<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
48	Personale di ruolo dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	4,000 »
49	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	13,000 »
50	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri.	3,000 »
		20,000 »
<i>Corte dei conti.</i>		
51	Personale di ruolo (Spese fisse)	1,633,803 67
52	Spese d'ufficio	84,500 »
		1,718,303 67
<i>Ufficio centrale di ispezione per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro.</i>		
53	Personale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	76,762 50
<i>Avvocature erariai.</i>		
54	Personale di ruolo (Spese fisse)	829,875 39
55	Personale straordinario	80,000 »
56	Spese d'ufficio (Spese fisse)	39,500 »
57	Fitto di locali non demaniali (Idem)	25,600 »
		974,975 39
<i>Intendenze di finanza.</i>		
58	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse)	1,982,000 »
59	Personale straordinario	75,060 »
		2,057,060 »
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
60	Personale di gestione e di controllo nella tesoreria centrale del Regno, nell'ufficio dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico, nell'officina delle carte valori e dipendenti cartiere, nella regia zecca e nella Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato (Spese fisse)	139,209 17
	<i>Da ripartirsi</i>	139,209 17

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

	<i>Riporto</i>	139,209 17
61	Spese d'ufficio della tesoreria centrale, dell' agente contabile dei titoli del Debito pubblico, del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e del magazziniere dell' officina delle carte-valori.	94,450 »
62	Personale delle delegazioni del Tesoro presso la regia tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia (Spese fisse)	774,811 50
63	Personale straordinario delle delegazioni del Tesoro (Idem)	90,180 »
64	Spese d'ufficio delle delegazioni del Tesoro (Idem)	15,000 »
65	Spese per trasporto fondi e di tesoreria	38,500 »
66	Spese pei servizi del Tesoro	74,060 »
(a)		
68	Spese di liti sostenute nell' interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,242,210 67
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
69	Personale di ruolo (Spese fisse)	50,023 »
70	Spese d'ufficio (Idem)	1,500 »
71	Spese d'esercizio della zecca (Spese fisse ed obbligatorie)	69,200 »
		120,723 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
72	Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti pei pagamenti all'estero (Spesa obbligatoria).	872,000 »
73	Spese diverse occorrenti per la Commissione permanente di cui all'articolo 3 dell'allegato I ^a approvato con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1895, n. 486	8,000 »
74	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese di materiale e di lavorazione	51,080 »
75	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	30,000 »
76	Indennità di missione agli ispettori degli Istituti di emissione e del Tesoro ed al personale addetto all'ufficio centrale d'ispezione o da esso delegato	30,500 »
		994,580 »
	<i>Da riportarsi</i>	

(a) Il capitolo n. 67 fu soppresso con la nota di variazioni n. 26 bis dell'8 novembre 1900.

Discussioni, f. 90.

	<i>Riporto</i>	994,580 »
77	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio	22,000 »
78	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
79	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	5,000 »
80	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi	10,000 »
81	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	75,000 »
82	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	3,000 »
83	Spese postali (Idem)	4,000 »
84	Spese di stampa	101,700 »
85	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri	25,850 »
86	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
87	Spese di lavori per preparare i pagamenti delle rendite nominative consolidate e per eseguire gli appuramenti semestrali nel Gran Libro.	16,000 »
88	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
89	Spese casuali.	46,000 »
		1,463,130 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>	
90	Personale (Spese fisse).	36,146 66
91	Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	298,795 »
	<i>Da riportarsi</i>	334,911 66

	<i>Riporto</i>	334,941 63
92	Fitto di locali (Spese fisse)	3,500 »
93	Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Spesa d'ordine)	650,000 »

	<i>Fondi di riserva.</i>	988,441 66

91	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	2,500,000 »
95	Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »

	TITOLO II.	3,500,000 »

	Spesa straordinaria	

	CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>(Debiti variabili).</i>	
96	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1183 (Spesa obbligatoria)	140,000 »
97	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'articolo 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'articolo 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 o per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Idem)	17,000 »
98	Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018) (Spesa ripartita ed obbligatoria)	100 »
99	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	358,472 70

	<i>Da riportarsi</i>	515,572 70

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

	<i>Riparto</i>	515,572 70
(a)		
101	Indennità dovute secondo la legge per le espropriazioni del Governo austriaco per opere di fortificazioni	100,000 »
102	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	<i>per memoria</i>
103	Annualità da corrisondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6, della Convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Interessi - (Undecima ed ultima annualità)	93,817 38
104	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Nona annualità)	162,838 26
105	Sovvenzione accordata alla Compagnia delle ferrovie del Giura-Sempione - Terzo quinto	96,000 »
		968,258 34
	Spese generali di amministrazione.	
106	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	10,500 »
107	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
108	Spesa per i lavori straordinari per l'Amministrazione del Debito pubblico	31,680 »
109	Spese per la fabbricazione dei biglietti di Stato e per i relativi servizi di cassa e di contabilità	151,680 »
110	Spese e compensi diversi per l'esecuzione degli inventari da compiersi in adempimento della legge 11 luglio 1897, n. 256, sul riscontro effettivo dei magazzini e depositi di materiali e di merci di proprietà dello Stato	45,000 »
111	Assegni di disponibilità	5,500 »
		293,360 »

(a) il capitolo n. 100 fu soppresso con la nota di variazioni n. 26 bis dell'8 novembre 1900.

<i>Spese diverse.</i>		
112	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	258,000 »
113	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	6,500 »
114	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 8 della Convenzione A, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137	<i>per memoria</i>
115	Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'articolo 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148 (Spesa obbligatoria)	24,109 12
117	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana, in esequimento dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1896, n. 343 ed articolo unico della legge 3 febbraio 1898, n. 48	1,200,000 »
118	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
118 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma	300,000 »
119	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Idem)	<i>per memoria</i>
120	Concorso dello Stato nelle spese di stampa degli atti della Repubblica Veneta (Legge 27 aprile, 1899, n. 151)	6,000 »
120 <i>bis</i>	Spesa straordinaria per il quarto cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento	505,000 »
		2,599,609 12
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
121	Spesa derivante dall'articolo 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	6,695,754 12
122	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obblig.)	1,398,564 26
<i>Da riportarsi</i>		8,092,318 38

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

	<i>Riparto</i>	8,092,318 28
123	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,148,400 »
124	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Idem)	1,220,000 »
125	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per cento delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3018 - Ammortamento	3,200,000 »
126	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5781 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	150,000 »
127	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Idem)	111,000 »
128	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Idem)	35,500 »
129	Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato (Idem)	50,000 »
130	Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 21 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento (Idem)	875,000 »
131	Annualità da corrispondersi alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo, giusta l'art. 9, comma 3 e 6 della convenzione per la costruzione delle linee complementari Velletri-Terracina-Sparanise-Gaeta, ecc. (Legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3 ^a) - Ammortamento (Undecima ed ultima annualità)	2,033,152 62
132	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'art. 3, dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1891, n. 339 - Ammortamento (Quarta annualità)	800,883 88
		18,716,314 88
	<i>Anticipazioni a provincie e comuni.</i>	
133	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1893, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318	<i>per memoria</i>

Partite che si compensano coll'entrata.

134	Quote dovute ai funzionari delle avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesimo (Spesa d'ordine)	170,000 »
-----	--	-----------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

135	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	6,297 »
136	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	10,865 »
137	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	1,954,675 »
138	Interessi ed ammortamento di debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla cassa dei depositi e prestiti	17,278,783 16
138 <i>bis</i>	Somma da versarsi alla cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse di pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitolati per le reti pre-citate (legge 29 marzo 1900, n. 101)	5,523,650 »
139	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	494,296 39
		25,268,566 55

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	478,226,195 45
Debiti redimibili	86,792,224 24
Debiti variabili	122,577,973 13
Debito vitalizio	6,246,000 »
Dotazioni	15,133,333 33
Spese per le Camere legislative	2,312,000 »
	<hr/>
	711,287,726 15

Spese generali di amministrazione.

Ministero	2,341,701 86
Presidenza del Consiglio dei ministri	20,000 »
Corte dei conti	1,718,303 67
Ufficio centrale d'ispezione	76,762 50
Avvocature erariali	974,975 39
Intendenze di finanza	2,057,060 »
Servizio del Tesoro	1,242,210 67
Regia zecca e monetazione	120,723 »
Servizi diversi	1,463,130 »
	<hr/>
	10,014,867 09

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori	988,441 66
Fondi di riserva	3,500,000 »
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	725,791,034 90
TITOLO II.	
Spesa straordinaria	
—	
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.	
Oneri dello Stato	968,258 34
Spese generali di amministrazione	293,360 »
Spese diverse	2,599,609 12
	2,892,969 12
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria	3,861,227 46
CATEGORIA TERZA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Estinzione di debiti	18,716,314 88
Anticipazione a provincie e comuni	»
Partite che si compensano coll'entrata	170,000 »
TOTALE della categoria terza della parte straordinaria	18,886,314 88
TOTALE del titolo II. — Spesa straordinaria	22,747,512 34
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	748,538,577 24
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	25,268,566 55

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	729,652,262 36
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	18,886,314 88
Totale spese reali		748,538,577 24
Categoria IV. — Partite di giro	25,268,566 55
Totale generale		773,807,143 79

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli di questo progetto di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Elenco A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n.**
1. Rendita consolidata 5 per cento.
 - » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Rendita consolidata 4 per cento al netto.
 - » n. 4. Rendita consolidata 4.50 per cento al netto.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai così detti *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980 e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2802) - Interessi.
 - » n. 18. Interessi dei buoni del Tesoro.
 - » n. 19. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza - Legge 7 aprile 1892, n. 111.
 - » n. 20. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550 e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 21. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento netto, per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Interessi.
 - » n. 22. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
 - » n. 23. Interessi del 1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 440, 22 luglio 1891, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486 e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
 - » n. 24. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.

- CAPITOLO n. 25. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1870, n. 5002, serie 2^a.
- » n. 26. Corrispettivi dovuti alla società italiana per le strade ferrate della Sicilia per il servizio di navigazione attraverso lo stretto di Messina — Legge 6 agosto 1893, n. 491.
 - » n. 27. Onere eventuale per rischi marittimi dei piroscafi *Calabria, Scilla e Cariddi* adibiti al servizio di navigazione dello stretto di Messina (Regio decreto 1^o giugno 1897, n. 380).
 - » n. 29. Corrispettivo chilometrico spettante alle Società esercenti le reti *Mediterranea, Adriatica e Sicula* per la costruzione delle strade ferrate di cui alle convenzioni approvate colla legge del 20 luglio 1888, n. 5550.
 - » n. 30. Quote di prodotto lordo delle ferrovie appartenenti a Società private ed esercitate per loro conto a senso dei rispettivi atti di concessione o in seguito a convenzioni speciali (art. 13 del contratto per la rete *Mediterranea* e 16 di quello per la rete *Adriatica*).
 - » n. 31. Corrispettivi dovuti alle Società delle reti *Mediterranea, Adriatica e Sicula* per l'esercizio delle linee complementari costituenti le reti secondarie (art. 73 dei capitolati per le reti *Mediterranea-Adriatica* e 69 per quelle della rete *Sicula*).
 - » n. 32. Corresponsione alle Casse delle pensioni e dei soccorsi del personale delle reti *Mediterranea, Adriatica e Sicula* delle quote del 2 ed 1 per cento del prodotto lordo al di sopra di quello iniziale (art. 35 del capitolato delle reti *Mediterranea e Adriatica* e art. 31 di quello per la rete *Sicula*).
 - » n. 39. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvate col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 44. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 68. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro e del Debito Pubblico e dell'Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 71. Spesa d'esercizio della zecca.
 - » n. 72. Spese di commissione, di cambio ed altre occorrenti nei pagamenti all'estero.
 - » n. 78. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 79. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
 - » n. 82. Telegrammi da spedire all'estero.
 - » n. 83. Spese postali.
 - » n. 86. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 91. Mercedi e sussidi agli operai e loro superstiti, premio per l'assicurazione degli operai stessi ai termini della legge 17 marzo 1898, n. 80, macchine, spese di materiale per la stampa delle carte-valori.
 - » n. 93. Carta bollata, filigranata e cartoncino postale (Officina fabbricazione carte-valori).
 - » n. 96. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 e della legge 8 luglio 1883, n. 1483.
 - » n. 97. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018 e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa, per risanare i danni cagio-

nati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

- CAPITOLO n. 98. Concorso del 2 per cento sulla ragione degli interessi dei prestiti concessi a piccoli proprietari più danneggiati dalle inondazioni dell'autunno 1889 (articolo 2 della legge 20 luglio 1890, n. 7018).
- » n. 99. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime in relazione all'articolo 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
 - » n. 112. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
 - » n. 113. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 115. Spesa per indennità dovuta, ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo 148.
 - » n. 118. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 119. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 122. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 123. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 124. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
 - » n. 126. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (legge 11 agosto 1870, n. 5784 e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
 - » n. 127. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 128. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di L. 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6080 e 28 giugno 1892, n. 209 - Ammortamento.
 - » n. 129. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 130. Certificati nominativi definitivi trentennari, fruttanti l'interesse del 5 per cento per le spese di costruzione delle ferrovie Eboli-Reggio, Messina-Patti-Cerda e Marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, dati agli appaltatori dopo il collaudo finale dei lavori, a norma dell'art. 4 delle leggi 24 luglio 1887 e 20 luglio 1888, nn. 4785 e 5550 - Ammortamento.
 - » n. 134. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 38-bis. Somma da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti in corrispondenza dei proventi derivanti dagli aumenti delle tasse erariali sui prezzi dei trasporti a grande e piccola velocità sulle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula e da destinarsi a colmare il disavanzo delle casse pensioni e di mutuo soccorso del personale ferroviario di cui al comma 4° degli articoli 35 e 31 dei capitoli per le reti precitate (legge 29 marzo 1900, n. 101).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 17. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto - Leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682.
- » n. 24. Telegrammi da spedirsi all'estero.
 - » n. 25. Spese postali.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 35. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
 - » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
 - » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 46. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3413 (Idem).
 - » n. 48. Contribuzioni fondiariae sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
 - » n. 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio.
 - » n. 51. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 53. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimento di danni (Canali Cavour).
 - » n. 57. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (Idem).
 - » n. 59. Spese per imposte e sovrimposte (Idem)
 - » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 64. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 65. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 66. Contribuzioni fondiariae - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 67. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 68. Spese relative alle credità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 75. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali. - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 276 ed art. 62 del regolamento relativo (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 76. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).
- » n. 78. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 79. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 80. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 81. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 82. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 93. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 94. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali e ad altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 95. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (Idem).
 - » n. 98. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Idem).
 - » n. 100. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 101. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 112. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 113. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrisondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nei porto di Genova.
 - » n. 119. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa o per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 120. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse. — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 125. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto.
 - » n. 126. Aggio d'esazione (Lotto).
 - » n. 127. Vincite al lotto.
 - » n. 132. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi,

mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infertuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

CAPITOLO n. 133. Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.

- » n. 138. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
- » n. 140. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
- » n. 141. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
- » n. 146. Paghe agli operai delle saline.
- » n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » n. 149. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato.
- » n. 150. Compra dei sali.
- » n. 151. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito.
- » n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
- » n. 154. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
- » n. 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
- » n. 158. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 162. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei funzionari stessi.
- » n. 164. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 171. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al demanio in forza dell'articolo 51 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 175. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico -.
- » n. 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico -.
- » n. 179. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 180. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343.
- » n. 181. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 182. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
- » n. 183. Rimborsi e restituzioni di tassa del macinato.
- » n. 184. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
- » n. 194. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

CAPITOLO n. 195. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.

- » n. 197. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » n. 198. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
- » n. 199. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
- » n. 201. Canone dovuto al Comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 193, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, n. 208.
- » n. 202. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
- » n. 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
- » n. 204. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
- » n. 205. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 206. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
- » n. 207. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
- » n. 208. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 209. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
- » n. 210. Canone dovuto al Comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a).
- » n. 211. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 212. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio (Idem).
- » n. 213. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 214. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 215. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
- » n. 216. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 217. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 218. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

CAPITOLO n. 9. Spese postali.

- » n. 10. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 19. Spese di giustizia.
- » n. 21. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti.

CAPITOLO n. 23. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 e Regio Decreto 6 febbraio 1898, n. 34).

Ministero degli Affari Esteri.

- CAPITOLO n. 5. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 6. Spese postali.
 - » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 33. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno.

Ministero dell' Istruzione Pubblica

- CAPITOLO n. 14. Spese di liti.
- » n. 15. Spese postali.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 21. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 51. Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d' entrata (art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554).
 - » n. 104. Costruzione, ampliamento e risarcimento degli edifiz scolastici destinati ad uso delle scuole elementari municipali (legge 18 luglio 1878, n. 4160).
 - » n. 105. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz destinati ad uso delle scuole elementari e di istituti educativi della infanzia dichiarati corpi morali - Onere del Governo secondo l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 106. Costruzione, ampliamento e restauro degli edifiz per l'istruzione secondaria e normale e pei convitti - Onere del Governo secondo l'art. 7 della legge 8 luglio 1888, n. 5516.
 - » n. 112. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di ammissione e di licenza negli istituti d'istruzione classica e tecnica, nelle scuole normali e complementari; rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.

Ministero dell' Interno.

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 15. Spese di posta.
 - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 19. Spese di liti.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

- CAPITOLO n. 22. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 38. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, art. 81 e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 66. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate ed espulse.
 - » n. 114. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni più bisognosi per opere edilizie e di risanamento (Legge 14 luglio 1887, n. 4791).

Ministero dei Lavori Pubblici.

- CAPITOLO n. 4. Spese postali.
- » n. 7. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 10. Spese giudiziali in dipendenza di liti e vertenze con l'Amministrazione.
 - » n. 12. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 27. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
 - » n. 57. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
 - » n. 61. Quota parte, prevista a carico dello Stato italiano, delle spese relative all'Ufficio centrale istituito in Berna ai sensi dell'art. 57 della convenzione internazionale pel trasporto delle merci in strada ferrata - Legge 15 dicembre 1892, n. 710.
 - » n. 62. Spese giudiziali e di stampa in dipendenza di questioni ferroviarie.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

- CAPITOLO n. 7. Spese di liti.
- » n. 10. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 20. Tasse da pagarsi alle Amministrazioni delle ferrovie ed alle Società di navigazione per il trasporto delle corrispondenze, dei pacchi, delle provviste di stampe e di materiale per il servizio, per il trasporto della valigia delle Indie, per il nolo di vetture ferroviarie ridotte ad uso postale, e retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
 - » n. 21. Spese variabili per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 23. Premio per la vendita dei francobolli, di biglietti e di cartoline postali concesso agli uffici di 2^a classe, alle collettorie di 1^a classe, ai rivenditori autorizzati (art. 138 del regolamento generale 2 luglio 1890, n. 6954, modificato col regio decreto 25 marzo 1897).
 - » n. 24. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
 - » n. 25. Rimborsi eventuali - Diritti doganali a carico dell'amministrazione nel servizio dei pacchi.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

- CAPITOLO n. 27. Retribuzione ai fattorini telegrafici.
- » n. 31. Spese telegrafiche e telefoniche per conto di diversi.
 - » n. 37. Crediti di amministrazioni estere e spese di cambio per l'acquisto dell'oro.
 - » n. 38. Rimborsi per le corrispondenze e per i pacchi rinviati, detassati o rifiutati; per i pacchi ricomposti e per il cambio di francobolli, biglietti e cartoline postali inservibili; restituzione di tasse telegrafiche di spese di espresso e simili.
 - » n. 45. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 48. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216 e 25 novembre detto anno, n. 1698) - Rimborso per i francobolli applicati alle cartoline-vaglia - Valori dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350).

Ministero della Guerra.

- CAPITOLO n. 3. Spese postali.
- » n. 6. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 10. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 20. Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
 - » n. 35. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 38. Spese di liti.
 - » n. 39. Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry.

Ministero della Marina.

- CAPITOLO n. 4. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 5. Spese postali.
 - » n. 8. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 11. Spese di liti.
 - » n. 13. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 19. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
 - » n. 20. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3^a) e 23 luglio 1896, n. 318 - Spese di visite o perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 27. Corpo reale equipaggi. - Premi e gratificazioni di rafferma, assegni alle masse individuali dei raffermati.
 - » n. 44. Quota-spesa corrispondente alla retta dovuta dagli allievi dell'accademia navale e della scuola allievi macchinisti, da versarsi all'erario.
 - » n. 47. Spese di giustizia.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

- CAPITOLO n. 9. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 10. Spese di posta.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese di liti.
 - » n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 26. Istruzione agraria - Scuole speciali di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
 - » n. 27. Istruzione agraria - Scuole pratiche di agricoltura ordinate a senso della legge 6 giugno 1885, n. 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda.
 - » n. 79 bis. Spese per le inchieste di cui agli articoli 67 e seguenti del regolamento approvato col regio decreto 25 settembre 1898, n. 411, per l'esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, sugli infortuni del lavoro.
 - » n. 92. Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi - Compenso agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica ai sensi dell'art. 71 del regolamento per il servizio metrico, approvato col regio decreto 7 novembre 1890, n. 7249, serie 3ª.
 - » n. 96. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
 - » n. 107. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, oggetti vari o di merceria, cordami, ecc., per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato generale, a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - » n. 113. Riparto dei beni demaniali comunali nelle provincie meridionali, sub-riparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle provincie venete — Compensi e retribuzioni per studi compiuti anche da impiegati di ruolo e straordinari.
 - » n. 116. Spese per impedire la diffusione della *phylloxera vastatrix*.
 - » n. 121. Bonificazione agrario dell'Agro romano - Annualità dovute alla Cassa dei depositi e prestiti in rimborso delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'articolo 9 della legge 8 luglio 1883, n. 1489, serie 3ª.
 - » n. 122. Campo sperimentale di Sant'Alessio.
 - » n. 133. Prezzo delle espropriazioni dei terreni compresi nella zona dell'Agro romano, indicata dall'art. 1 della legge 8 luglio 1883, n. 1489.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei fun-

zionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Elenco B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, ai termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 66.** Spese pei servizi del Tesoro - Aggio ai contabili sugli introiti pel ramo « Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia » e per contributi idraulici e di bonificazione.
- » n. 68. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico - Spese di liti alle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici ed altri simili (Azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia).

Ministero delle Finanze.

- CAPITOLO n. 35.** Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 46. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 47. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'art. 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (Idem).
- » n. 48. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Idem).
- » n. 59. Spese per imposte e sovrimeposte (Canali Cavour).
- » n. 60. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 65. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 66. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimeposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 67. Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 68. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 76. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per la notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Imposte dirette).

- CAPITOLO n. 78. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236.
- » n. 79. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 80. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 81. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali. — Articolo 36 del regolamento 3 novembre 1894, n. 493, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
 - » n. 82. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 84. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
 - » n. 85. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
 - » n. 86. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
 - » n. 88. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Gabelle).
 - » n. 89. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza.
 - » n. 90. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria.
 - » n. 93. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 94. Spese di giustizia penale — Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse — Indennità a testimoni e periti — Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 99. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 100. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 101. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 112. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 113. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e pagamento al Comune di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 118. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando (Privative).
 - » n. 119. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Idem).
 - » n. 120. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
 - » n. 132. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, mercedi agli operai valetudinari, ed indennizzi per infortuni sul lavoro e concorso di assicurazione.

- CAPITOLO n. 133.** Paghe al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni ed agli operai contatori di foglie.
- » n. 138. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi.
 - » n. 141. Acquisto, nolo e riparazione di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni.
 - » n. 147. Indennità ai rivenditori dei sali.
 - » n. 153. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per l'adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo.
 - » n. 154. Spese per otturamento delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
 - » n. 155. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.
 - » n. 158. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 160. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza; spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazzinoiere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari.
 - » n. 162. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei funzionari stessi.
 - » n. 164. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 171. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 del testo unico di legge 23 giugno 1897, n. 236.
 - » n. 175. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
 - » n. 179. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indebitati in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
 - » n. 181. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 184. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 198. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 202. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 203. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo (Idem).
 - » n. 204. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disagiata residenza ed altre (Idem).
 - » n. 205. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
 - » n. 206. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).

CAPITOLO n. 207. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Comune di Napoli).

- » n. 208. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
- » n. 211. Personale per la riscossione del dazio (Comune di Roma).
- » n. 213. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
- » n. 214. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 215. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre (Idem).
- » n. 216. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
- » n. 217. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

Art. 4.

Il limite d'impegno nell'esercizio 1900-1901 per le sovvenzioni per costruzioni ferroviarie di cui all'art. 21 della legge 30 aprile 1899, n. 168 è fissato in L. 500,000.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo della annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1900-1901, pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'articolo 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di L. 340,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	14,000
» delle finanze	»	26,000
» di grazia e giustizia e dei culti	»	14,000
» degli affari esteri.	»	10,000
» dell'istruzione pubblica.	»	13,000
» dell'interno.	»	48,000
» dei lavori pubblici	»	18,000
» delle poste e dei telegrafi	»	20,000
» della guerra	»	147,000
» della marina	»	22,000
» dell'agricoltura, industria e commercio	»	8,000
	L.	<u>340,000</u>

Al conto consuntivo 1900-901 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo progetto sarà or ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di far l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne resteranno aperte.

Svolgimento delle interpellanze dei senatori Cardarelli e D'Antona.

PRESIDENTE. Procediamo ora allo svolgimento delle interpellanze dei senatori Cardarelli e D'Antona oggi annunciate.

Il senatore Cardarelli ha facoltà di parlare.

CARDARELLI. Se il Senato mi concede pochi minuti di benevola attenzione, io sono certo che mi perdonerà se ho messo un po' d'insistenza per svolgere questa mia interpellanza, che già da molto tempo era stata presentata.

In questo e nell'altro ramo del Parlamento, più volte si sono deplorate le infelici condizioni delle nostre scuole elementari per ciò che riguarda i locali e l'arredamento; ma nessuno avrebbe potuto mai immaginare che si trovasero in quello stato così desolante e, dico pure

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

così umiliante per il nostro paese, come è descritto nella relazione ufficiale che ho qui presente.

Se a questa relazione si strappasse il frontispizio e la prefazione, e si desse a leggere a taluno che non conoscesse i nomi dei paesi a cui si riferisce, son certo che questi non saprebbe mai immaginare che queste scuole appartengono ad una grande nazione, ad un paese civile come il nostro, ma crederebbe che appartengano a qualche paese uscito appena dalla barbarie.

Ma questa volta non è un senatore o deputato, che denuncia questi fatti. È una relazione ufficiale redatta da uno dei più dotti e più alti funzionari che onorano il nostro Ministero di pubblica istruzione; declino il suo nome a titolo di onore, il comm. Francesco Torraca.

Nè questa relazione è redatta da lui sopra vaghi rapporti, ma sono documenti, sono relazioni, che egli riporta parola per parola, venutigli dagli ispettori scolastici di tutte le parti d'Italia.

Vi sono parecchie pagine in questa relazione che non si possono leggere senza sentirsi stretto l'animo da raccapriccio e da dolore.

In questa relazione si parla di localacci grondanti umidità, di antri, di stie, indegni di ricoverare finanche le bestie ed in cui si costringono a stare i fanciulli; qui si parla di luoghi senz'aria, senza luce, senz'acqua, senza cessi; o di cessi comuni per ambo i sessi, ed il relatore qui dice « con grande offesa della moralità e del pudore »; oppure l'acqua, se c'è, sarebbe meglio non ci fosse, perchè è inquinata dalla vicinanza dei cessi.

Qui si parla di luoghi in cui l'ispettore non ha potuto entrare nemmeno per un momento a fare l'ispezione, tanto era viziata l'aria della scuola.

Io mi permetto, onorevoli senatori, di farvi soltanto sentire qualche brano di questa dotta relazione.

E badate che più non si parla di singole scuole, si parla di interi circondari.

Non si parla di comunelli, si parla di capoluoghi di provincie, di capoluoghi di circondari, di città notissime che io non nomino.

Sentite questo brano: « Nel circondario di... X (non dico il nome) i locali scolastici sono sempre quanto vi ha di inetto, di inutile nel paese:

magazzini umidi, cucine piene di fumo, stalle senza intonaco, sacristia abbandonata per la troppa umidità, vecchie cantine e via dicendo ».

Meno male, qui siamo fra sacrestie, cucine e cantine; ma sentite quello che viene dopo: « I locali delle scuole municipali, » dice un alto ispettore, « sono tutti cattivi, disadatti, stretti, ant igienici ».

« In un comune, le scuole di II e III classe maschile stanno in un vecchio cimitero e nella retrostanza sono ancora accumulate le ossa dei morti! »

Sento esprimere dei dubbi, ma faccio osservare che io leggo un rapporto ufficiale.

In quel cimitero almeno vi era l'aria libera. Ma sapete quali sono i locali prediletti dei parecchi comuni per adibirli ad uso di scuole?

Sono le stalle!!

Ed un ispettore dice « antiche stalle, ora popolate da fanciulli, sono le scuole del circondario di... »

E meno male ancora, se dalla stalla, prima di farla occupare dagli scolari, si fosse dato lo sfratto agli animali. No, si sono messi nella stessa stalla, con le bestie, gli alunni, stabilendovi così una specie di convivenza. (*Esclamazioni, rumori*).

Sentite il rapporto dell'ispettore, onorevoli senatori:

« I locali della scuola sono vere stalle, dove il rumore degli animali, ivi raccolti, buoi, asini, pecore e polli, è per i fanciulli una distrazione continua. In sulle prime mi ripugnava entrarvi per l'aria viziata che vi circolava e non ho potuto fare una diligente ispezione, però gli alunni, se vogliamo credere agli amministratori, non risentono fisicamente alcun danno per forza di abitudine tramandata da generazione in generazione, e sembra che far la scuola nelle stalle dati da tempi remotissimi ».

E che Iddio li benedica, dico io!

E l'ispettore si lagna che gli animali turbano la scuola!

Ma, dico io, questa volta, onorevole ministro, mi pare che avrebbero più ragione le bestie irragionevoli! Se esse potessero fare intendere le loro ragioni, credo che inviterebbero un avvocato a fare querela al municipio per violazione di domicilio. (*ilarità vivissima*).

A parte l'ilarità, onorevoli colleghi, ora rabbrividerete, sentendo a che numero asconde

questo gruppo di scuole che sono così malamente tenute. Sentitelo, perchè il commendatore Torraca non ha lasciato niente di inconsiderato in questa relazione. Le scuole che dice ottime sono 19,000 e più, le scuole mediocri sono pure circa 19,000, le scuole meno che mediocri e che, secondo me, sarebbero le pessime, sono nientemeno che 11,289.

Ora fate il conto degli alunni che frequentano queste scuole (la media è di 45 a 50, ma ve ne sono di quelle frequentate da più di 100) e voi avrete una popolazione scolastica di circa mezzo milione di fanciulle e di fanciulli che la legge costringe ad andare a scuola in quei locali!

Onorevoli colleghi, voi siete persone colte, come colto è il ministro, epperò mi permetto di ricordare a lui tre cose:

1° L'età, in cui l'organismo nostro più risente l'azione delle cagioni nocive, è quella compresa tra i sette e gli undici anni; ed è precisamente quell'età in cui noi con una legge costringiamo i genitori a mandare in quei localacci i loro figliuoli.

2° È dimostrato che i focolari da cui facilmente partono le epidemie sono le scuole popolari. E di qui partono taluni contagi, talune epidemie che apportano la desolazione nelle famiglie e nel paese.

3° È riconosciuto (e questo dispiace doverlo dire ad un ministro della pubblica istruzione così colto e così zelante come è l'amico Gallo) è riconosciuto che la scuola in quell'età, quand'anche sia tenuta con le più raffinate regole dell'igiene, è sempre dannosa per la salute di quei teneri organismi.

Anche nei popoli più civili, che curano con diligenza la scuola popolare, anche nei popoli nordici che hanno una costituzione più resistente, i fanciulli, e soprattutto le fanciulle, risentono potentemente il danno della scuola elementare; tanto è ciò vero che nelle nazioni più civili, in fine di ogni anno, voi onorevoli colleghi lo sapete, gl'ispettori medici delle scuole presce'gono gli alunni infermicci, quelli che più sono rimasti danneggiati dalla scuola e li mandano in campagna, in montagna a far le cure di latte, e formano in tal modo le cosiddette colonie feriale degli alunni.

E sapete quanti ne mandano?

Che l'Inghilterra ne mandi 30 o 40 mila non

fa meraviglia, che ne mandi altrettanti l'America del Nord non deve sorprenderci; ma sapete nientemeno quanti alunni manda la Svizzera in colonia feriale ogni anno? 25 a 30 mila. E dopo che di nuovo l'ispettore medico ha riveduto questi alunni e ne ha visto il miglioramento, li ritorna alla scuola. Così si vigila la salute dei fanciulli e delle fanciulle nella scuola!

Non vi turbate, onor. ministro, io non pretenderei mai da voi le colonie feriale per gli alunni.

No, noi abbiamo le nostre colonie penitenziarie; le scuole sono vere colonie penitenziarie, e non sono io che le chiamo così, sono i vostri ispettori che in questa relazione parlano di scuole omicide; parlano di antri di morte, parlano di focolari d'infezione, parlano di localacci che sono i veri alleati della scoliosi, della miopia, della scrofola, che in certe contrade si diffondono potentemente come essi asseriscono.

Ma, dimando io, quali delitti hanno commesso queste 500,000 creaturine perchè debbano essere costrette ogni giorno e per 10 mesi ad affrontare i più gravi pericoli di morte o, peggio ancora, il degradamento della costituzione?

Un sindaco di una ospiana città mi diceva: Ma voi igienisti esagerate questi pericoli. No, non esageriamo, onorevoli colleghi. Ci sono certi mali che colpiscono la immaginazione dei popoli, perchè succedono mediante l'azione nociva; gli effetti di un contagio si vedono subito, ma il degradamento della costituzione di un bambino, che si svolge lentamente, gradatamente e che dà luogo a gravi malattie costituzionali, si vede, si valuta solo dall'igienista e dal medico.

Badiamo, i figliuoli di agiate famiglie, almeno quando rientrano in casa, trovano il conforto della vita; qui si tratta di fanciulli del popolo e della classe più misera della società, che quando ritornano in casa non trovano il conforto del vitto, del tetto, del letto. Ed allora devono più potentemente risentire l'azione nociva della scuola, per quanto più l'organismo non viene fortificato da condizioni igieniche famigliari.

Innanzi a questi fatti, onorevole ministro, io domando a voi: che cosa volete fare? Io sono certo che non mi darete la solita risposta che

si è data fin qui cioè che le condizioni del bilancio, lo stato misero dei comuni non permettono che si possano fare edifici scolastici. Ma io vi lascio considerare una cosa che è detta ripetutamente in questa relazione.

Io ho meditato sopra ogni punto di questa.

Ci sono comuni ricchi, agiati che non hanno, cosa strana in questi tempi, un soldo di debito, e non hanno voluto fare i locali delle scuole. Ci sono comuni che hanno largheggiato nelle spese di cui potevano fare a meno, cioè di dare il sussidio alla banda musicale, fare un palazzo per il municipio, fare, magari, una cantina sperimentale, dare il sussidio al parroco per le feste; e la scuola municipale è messa in dimenticanza!

Credete a me, onorevole ministro, non è sempre l'impotenza, è il malvolere, è la noncuranza della scuola; perchè noi siamo abituati a mostrare i cenci della miseria quando ci fa comodo, e mostriamo la borsa del dovizioso quando ci è utile mostrarla. Vedete che accade. Se un capoluogo di provincia reclama per avere una compagnia di soldati eh! il genio militare manda ispezioni, sotto ispezioni per vedere se c'è una caserma conveniente e, se non vi è, la caserma si fa da quel municipio e si fa profondendo spese.

Dico di più: se in un paese si vuol sopprimere la pretura (io cito tutti fatti che conosco) per locali disadatti, quel paese profonde tesori per far la nuova pretura. Ma vi è anche di peggio. Se un comunello tiene una piccola stazione di quattro carabinieri e si minaccia di levargliela, quel comunello è capace di appigionare un piano intero di un palazzo per alloggiar bene i quattro carabinieri, ma quel comunello ha una scuola municipale che fa orrore. È il malvolere dunque, non l'impotenza.

E sapete che cosa hanno fatto certi municipi? Si sono presi i quattrini per quella tal legge del prestito di favore, ed invece di adibirli alla fondazione di scuole, li hanno adibiti per tutt'altro. Chi ha fatto la sala del municipio, chi ha fatto la cantina sperimentale e chi ha preso la maggior parte dell'edificio per gli uffici, rincantucciando le scuole in angusti locali.

Io mi permetto di sottoporre alla considerazione del Senato e soprattutto dell'onor. ministro una cosa. Se noi vogliamo aspettare

(perchè so che ci è una legge per facilitare i prestiti ai comuni per la costruzione di questi edifici scolastici), che questa legge si approvi, che si facciano gli appalti, che si facciano gli edifici, verranno le calende greche e quei poveri fanciulli continueranno a penare, e la degradazione organica si avvanzerà.

Invece dico io, perchè non si potrebbero improvvisare delle baracche scuole. Sarebbe tanto bello, in un comunello, vedere in una prateria, sopra una collinetta, in mezzo agli alberi una baracca scuola! Certamente sarebbe bello vedere, come io ho visto nei Ginnasi della Germania e nelle scuole della Svizzera, d'ora in ora uscire gli alunni ed il maestro in mezzo alla prateria, al giardino per poi ritornare, dopo un quarto d'ora di sollievo, in classe.

Questo si potrebbe fare, la spesa sarebbe minima ed il vantaggio sarebbe grande, e questo risultato si potrebbe ottenere in tempo brevissimo.

Questo si potrebbe ottenere chiudendo le scuole insalubri per qualche anno. Ed io, onorevole ministro, vi invito a chiudere le scuole dichiarate insalubri, dopo avuti dagli ispettori i risultati definitivi, e coi danari che il municipio non spenderà, chiudendo le scuole, si potrebbero avere queste economiche baracche.

Io sento qualche collega, che fa atto di sorpresa perchè io consiglio la chiusura di queste scuole.

Io domando a voi e domando al ministro: tra un giovane contadino robusto, che con le braccia atletiche lavora tutto il giorno al sole e al gelo, che divora il lavoro nel suo terreno, che, presentandosi alla visita per la leva, denudato, presenta le sue forme erculee, ed in quella robustezza del suo corpo rivela quel coraggio che viene dalla forza, ma è analfabeta; o un altro giovane, della stessa famiglia, con la sua brava licenza elementare, ma curvo, affralito, scrofoloso, che non si fida nemmeno di andare al suo campicello, o, se ci va, lavora per qualche tempo e subito è costretto a riposare, che quando va a servir la patria, come coscritto di leva, è rimandato compassionevolmente come rivedibile; di questi due tipi quale sceglierete voi? Chi crederete più utile alla società, al paese, alla famiglia?

Se io metto da una parte una donna giovane, contadina, dalle forme giunoniche (ila-

rità), che lavora tutto il giorno, zappando, a fianco di suo marito, che procrea figli che sono tipi di bellezza e di robustezza, che spesso va col suo latte a dare vigore alle famiglie, più o meno degenerate nell'agiatezza, e dall'altra metto una donnina che porta il suo bravo diploma dalla Scuola normale e che forse, nel lavoro scolastico è diventata gracile, scrofolosa, un po' gobba, e che se pure trova un diavolo che se la pigli, andando a marito, procrea una generazione di scrofolosi, di rachitici, di idrocefalici, e, peggio ancora, di degenerati; io non so chi scegliereste voi, giovine e ministro di pubblica istruzione; io, vecchio e medico platonicamente ammirerei quella contadina analfabeta. (*Vivissima ilarità*).

Io vi prego, onorevole ministro, di pensare al miglioramento delle scuole popolari. Voi renderete così un servizio immenso al paese. Impedite che si rigenerino i fiacchi; non permettete che si perpetui questa cagione di degradamento costituzionale dei nostri fanciulli. Ricordate, onor. ministro, e voi tutti, onorevoli colleghi, che il secolo che muore lascia a quello che nasce un avviso: che l'avvenire, non solo nei campi di battaglia, ma anche nel campo delle scienze, delle arti, dell'industria, del commercio, è dei popoli più forti e che meglio resistono e persistono nel lavoro. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Antona per svolgere la sua interpellanza.

D'ANTONA. Dopo la eloquente esposizione del senatore Cardarelli, io non potrò riescire egualmente efficace per l'indole delle questioni che mi propongo di trattare, ma spero di venire a conseguenze più pratiche.

Io intendo richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro su alcune urgenti e vive questioni, sulle quali credo che l'onorevole ministro, come ha già in una circolare accennato, voglia prendere dei provvedimenti risolutivi, tanto più che le questioni appaiono mature dalle discussioni dei due rami del Parlamento, e ancora dalle discussioni dei Corpi accademici.

La prima questione è quella che si riferisce alla libertà concessa agli studenti nella iscrizione agli esami.

E giusto fu causa di questa libertà che ora a Napoli si agita un gruppo di giovani.

Col regolamento Boselli era prescritto che l'ordine d'iscrizione e degli esami procedesse con successione logica e che non si potesse passare alla iscrizione successiva senza avere provveduto alla iscrizione ed agli esami precedenti: ed era naturale che fosse così.

Intanto un regolamento posteriore, in omaggio alla libertà, diede ampia facoltà agli studenti di iscriversi ai corsi e dare gli esami secondo l'ordine che a loro talenta. Che cosa è accaduto? Molti giovani, forse perchè un po' squilibrati di mente, volendo conseguire o credendo di conseguire subito obbiettivi pratici, si sono curati poco degli studi e delle materie fondamentali, e sono andati subito alla materia ed ai corsi d'applicazione. Ma c'è stata un'altra categoria di giovani più disgraziati ancora. Hanno fatto i corsi dei primi anni, e mancati in qualche esame (ed è facile che manchino perchè sono le materie più difficili) non hanno avuto il coraggio di riprenderne lo studio, e, tanto per contentare le famiglie e lusingare se stessi, sono andati innanzi al sesto anno e si presentarono alla laurea (e in questa condizione si trovano molti studenti di Napoli), prossimi ad entrare in carriera, dovendo ancora fare quegli esami che avrebbero dovuto fare sei anni prima.

Come volete che questi giovani sopperiscano a queste deficienze tornando indietro? Come volete che il professore sia severo?

Ora chi li ha spinti su questa falsa via? Il regolamento.

Quindi io prego l'onorevole ministro, il quale è certo nello stesso ordine di idee, di tradurre subito, non in un regolamento, che potrebbe essere poi modificato da un altro ministro, ma in legge, il principio già espresso da quasi tutte le Facoltà, che l'ordine d'iscrizione ai corsi ed agli esami sia fisso ed immutabile come nei licei e nei ginnasi, e che le materie di studio siano distribuite come era stato fatto dal Boselli e dal Bonghi per gruppi biennali, in modo che a nessuno sia concesso d'iscriversi al biennio successivo se non ha completato gli esami di quello precedente.

Vi sono molti assolutamente inadatti ad una carriera, nel primo anno si accorgono che le scienze naturali o biologiche non sono per loro, e saranno a tempo per ritirarsi e scegliere di

meglio, ma, quando li avreste spinti al sesto anno, come volete che tornino indietro?

Per noi professori è un incubo enorme dover esaminare giovani dottori di 26 o 27 anni che si trovano in queste condizioni.

E passo all'altro punto della mia interpellanza, sul quale credo di trovare favorevole il ministro, secondo rilievo da una sua ultima circolare.

L'argomento è dei professori comandati. Quando sorge un bisogno urgente ed impreveduto in una facoltà, per l'insegnamento di una materia, la legge concede al ministro la facoltà d'incaricare un professore dello insegnamento provvisorio di quella materia della quale manca il titolare.

Oramai non vi è Università ove non siano uno o più professori comandati, che vi durano da più anni, e quel che è peggio un ministro in un momento di buon umore o di cuore toccato, prende un professore di una materia e lo comanda ad insegnarne un'altra, e questo comando, che la legge prevede provvisorio, dura sette, otto, dieci anni.

Io prego il signor ministro di voler disciplinare questa materia dei comandati, e tanto più insisto in quanto che egli, in una circolare che è stata accolta con grande plauso, accennava di voler provvedere; ma io non ho visto ancora accenno di provvedimenti relativi. Ed è il secondo punto.

Terzo punto è la questione della nomina dei professori straordinari. La legge Casati che ci governa, su questo argomento non è assai precisa, tanto è vero che essa è stata interpretata diversamente, nei due rami del Parlamento, dai diversi ministri; ed è accaduto questo caso strano che prego il Senato di valutare bene. Funzionava un ministro il quale senti il bisogno di indire 30, 35 concorsi per provvedere a nomine di professori straordinari. Succede un altro ministro il quale annulla e ritira tutti i concorsi avocando a sé il diritto di nomina.

Pare che avessero ragione l'uno e l'altro. Cosicché si è visto questo spettacolo: un ministro, in forza della legge, indice 30 o 35 concorsi; si impegnano 200 concorrenti e forse più, ed alla vigilia della prova un altro ministro, assumendo la prerogativa della nomina, ritira tutti i concorsi e procede a tutte le nomine.

Quanto questo possa riuscire favorevole al

prestigio, alla autorità della legge e del Governo lo lascio valutare ai signori senatori.

Ebbene, il ministro presente ha accennato di voler disciplinare anche questa parte, ma la deve decidere, non con una circolare, signor ministro. Io desidero che questa questione sia decisa una volta per sempre e per legge. Nè mi si dica che il ministro, avendo in pronto un progetto di legge, questa è una questione da trattarsi in altro tempo.

Io auguro al ministro della istruzione pubblica che duri in carica, ma si sa che i Ministri in Italia, se non seguono le fasi lunari, seguono per lo meno quelle solari. Quindi, se si sente questo bisogno di disciplinare rigorosamente questa materia, lo si faccia e per legge da presentare urgentemente ai due rami del Parlamento, allo scopo di consacrare il principio che nessun professore straordinario possa essere nominato altrimenti che per concorso.

Non si spaventi il Senato se vengo ad un quarto punto.

Quasi ogni anno i due rami del Parlamento e specialmente il nostro, assistono a dibattiti vivacissimi per l'art. 69, e l'anno scorso, o due anni or sono, il paese è stato spettatore di uno scandalo nuovo, cioè di un decreto firmato dal ministro e dal Re e registrato dalla Corte dei conti, che, per la sollevazione del pubblico e dei corpi costituiti, il ministro fu obbligato a ritirare.

Questo fece impressione enorme nel pubblico.

E questo è accaduto perchè? Perchè l'articolo 69, così come è concepito, dà occasione al ministro a prendersi attribuzioni che la legge non gli dà.

Quando la legge Casati stabiliva l'art. 69, faceva affidamento sulla serietà, sulle qualità e sulla giustizia del ministro. Ma questo qualche volta si perde, e allora dell'art. 69 si fa man bassa in ogni maniera, e si dà luogo a fatti come quelli che ho citati, cioè che i corpi costituiti hanno obbligato il ministro a ritirare un decreto firmato dal ministro stesso, dal Re e registrato dalla Corte dei conti...

FINALI. Domando di parlare.

D'ANTONA. ...Ritiro la parola Corte de' conti. (Ilavità).

Ora perchè non si regola la cosa bene in modo da sottrarre l'art. 69 al capriccio di un ministro?

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

Io faccio affidamento nel sentimento che ha il presente ministro per la giustizia, l'equità e rettitudine affinchè voglia modificare l'articolo in modo da vincolare il ministro, o al parere di una Commissione, o al parere del Consiglio superiore o magari alla decisione del Consiglio dei ministri.

Lascio a lui la libertà di formulare l'articolo di legge, come crede; ma desidero che questa attribuzione altissima di giudicare un individuo emerito al punto di emergere sopra gli altri, non sia lasciata in balia del capriccio di un ministro, ma sia con sufficiente garanzia constatato che egli veramente meriti questa nomina. E perciò, invece di lasciar l'articolo qual'è nella legge Casati, lo si modifichi.

E per farvi vedere come questo fosse nella coscienza pubblica, vi cito la legge Imbriani, posteriore a quella Casati, la quale dice; « il ministro può far ciò dopo però aver sentito il Consiglio superiore ».

Come vedete l'idea era già matura trenta anni fa.

Adesso però io vorrei qualche cosa di più; vorrei che fosse sentito il Consiglio superiore, il cui parere fosse impegnativo pel ministro.

E, ove questi credesse di non dover accogliere il parere del Consiglio superiore, fosse obbligato ad appellarsi al Consiglio dei ministri, ed allora il ministro, appoggiato dal parere di quel Consiglio, potrebbe fare a meno del parere del Consiglio superiore. E ciò sapete perchè? Perchè ci sono ministri che spesso fanno a meno dei voti del Consiglio superiore o ne tengono conto soltanto se loro fa comodo, perchè essi non sono impegnativi.

Io spero che il signor ministro, rientrando nell'ordine delle mie idee, in attesa di un progetto di là da venire, vorrà prendere delle risoluzioni su questo argomento.

Perchè io dico: Se il nuovo progetto generale verrà, tanto meglio, noi ci troveremo tanto di lavoro fatto; e se noi avremo stabilite queste norme, l'esperienza ci dirà se saremo nel caso di conservarle o di modificarle.

Io dunque non trovo alcun inconveniente a che, in attesa della legge generale, si provveda adesso.

L'interesse, che ha spinto me a pregare il signor ministro di interessarsi di questa questione, quale è?

Lo indovinerà lo stesso ministro. La durata dei Ministeri è incerta, e quindi io vorrei profittare della presenza dell'onor. Gallo, perchè egli, che già si è mostrato, colla sua circolare, propenso ad entrare in quest'ordine d'idee, le consacri per legge, togliendo occasione a tante questioni, che vanno a danno del prestigio e della autorità e che qualche volta ingenerano scandali.

PRESIDENTE. Il senatore Finali ha facoltà di parlare.

FINALI. Io ho chiesto la parola perchè due volte è stata chiamata in questione la Corte dei Conti.

Dei quattro argomenti che ha trattato l'onorevole D'Antona io non ho chiesto la parola che per parlare di quello che riguarda l'articolo 69 della legge Casati, rispetto alla cui applicazione egli ha creduto che fosse violata la legge. Se fosse violata la legge avrebbe peccato di errore, non di altro la Corte dei conti ammettendo il decreto a registrazione.

Io consento con lui che l'art. 69 il quale permette, senza alcuna garanzia, senza alcuna formalità di concorso, al ministro di proporre al Re la nomina di un professore ordinario, supponga una altissima capacità, una altissima fama che circonda il nome della persona che si vuol nominare, anzi io in questo concetto vado così in alto, che credo che, se fosse necessario di sentire il consiglio di qualcheduno, collegio o persona, per sapere se uno sia un uomo illustre e celebre, ciò vorrebbe dire che non lo sarebbe abbastanza per essere nominato secondo l'articolo 69.

Per esempio accenno ad uno che oggi qui non c'è, e di cui si è parlato. Se Luigi Cremona non fosse già professore, e il ministro della istruzione volesse proporlo al Re per professore di matematica, a norma dell'art. 69, avrebbe il ministro bisogno di sentire il parere di qualcuno?

Io credo che l'art. 69 supponga tale altezza di merito e di fama che l'individuo non possa essere neppure messo in discussione se sia o no un uomo illustre e degno.

Questo dico per rispetto al concetto che io ho sull'applicazione dell'art. 69 della legge Casati. Ma il senatore D'Antona ha parlato della nomina di un professore a Napoli ed ha citato una disposizione che era in un decreto, che si può

chiamare legge Imbriani se si vuole, perchè fatta al tempo della Lluogotenenza, disposizione quale, riproducendo l'articolo della legge Casati, sottoponeva questa nomina al giudizio del Consiglio superiore.

Il senatore D'Antona ha dimenticato che quella disposizione è stata abrogata; nel 1881, quando fu fatta una legge nuova generale che riordinava il Consiglio superiore della pubblica istruzione e ne determinava le facoltà, all'art. 7° così dispose così: «Le particolari disposizioni tuttora vigenti in qualunque parte del Regno in ordine alla costituzione del Consiglio Superiore ed alle sue attribuzioni sono abrogate».

Qualche sottile legista potrà disputare; ma, leggendo la legge si deve intendere, e così ha creduto la Corte dei Conti, che coll'art. 7° della legge 17 febbraio 1881 quella speciale disposizione data dal decreto Imbriani, cioè di dare l'avviso della nomina dei professori fuori concorso da crearsi tali per la fama di meriti insigni di scienza, sia stata abrogata. Non ho altro da dire.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SANTAMARIA NICOLINI

(A questo punto il Vicepresidente senatore Cannizzaro abbandona la Presidenza che viene assunta dal Vicepresidente Santamaria Nicolini).

D'ANTONA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ANTONA. Il senatore Finali ha voluto allargare, e sotto un punto di vista spostare la questione.

Io, ricordando che il decreto era stato registrato alla Corte dei conti, non entravo nella critica se era stato fatto bene o male, tanto è vero che ho ricordato anche la firma del Re.

Ho solo voluto dire che un decreto completo, un decreto esecutivo, è meraviglioso come abbia potuto non avere i suoi effetti.

Dunque la questione presentata dal senatore Finali non riguarda ciò che ho ricordato.

Quanto all'interpretazione non posso lasciar passare senza osservazione ciò che dice il senatore Finali.

Ricorderà egli che, trattandosi di questa questione, un gruppo di senatori discusse con lui sulla interpretazione della legge, ed egli rimase solo contro tutti gli altri, tra i quali vi era anche il senatore Blaserna.

FINALI... Ma questo non è una prova.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*... Auch'io sono col senatore Finali.

FINALI... La ringrazio.

D'ANTONA... A me preme stabilire che la legge Imbriani vige per Napoli, e osservare al senatore Finali che l'esempio, da me accennato, non è stato ricordato per criticare l'opera della Corte dei conti; ma non è detto nella legge nuova sul Consiglio superiore che sia abrogata la legge Imbriani.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Vi sono tre forme di abrogazione, e in questo caso sarebbe la seconda, l'implicita.

CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CANNIZZARO. Mi duole che il senatore d'Antona, il quale doveva trattare di altro argomento, abbia toccato la questione della nomina dei professori, a' termini dell'art. 69 della legge Casati.

Vecchio componente dell'antico Consiglio d'istruzione pubblica, io d'accordo ai miei colleghi avevamo sempre ritenuto che per l'applicazione di quell'articolo si richiedea il parere del Consiglio superiore. E il ministro Scialoia nel nominare i professori dell'Università di Roma, per l'art. 69 si credette sempre obbligato di udire il parere del Consiglio superiore.

Questa opinione ho sempre sostenuto in private conversazioni col mio amico, il senatore Finali, presidente della Corte dei conti, e mi riservo di dimostrarla più ampiamente in altra occasione.

Ogni Università è un ente a sè, ed ogni professore che è traslocato da una ad altra Università va in quest'ultima per una vera nuova nomina. Ed è perciò che lo Scialoia proponendosi di portare in Roma professori di altre Università, fece delle vere nuove nomine, giacchè non riconobbe nel ministro il diritto di trasferire un professore, anche col suo consentimento, da una Università ad un'altra. Egli per fare tali nuove nomine applicando l'art. 69 giudicò suo obbligo udire il parere del Consiglio superiore. Tale fu l'opinione che dominò nel primo periodo dell'applicazione della legge Casati.

Difatti tale legge nel 1° articolo, sul Consiglio superiore, dice: «Sarà sempre udito il parere del Consiglio superiore, tutte le volte che si tratta di apprezzare i titoli di coloro che devono essere nominati a cattedre». E questo,

dopo averlo detto una volta, in testa alla legge, non lo ripete più, in tutti gli altri articoli che trattano della nomina di professori.

Citerò soltanto quello caratteristico, sulla nomina dei professori ordinari. In esso è detto: « Il ministro nomina tra coloro che sono stati dichiarati eleggibili in un concorso » e non dice: « Udito il parere del Consiglio superiore ». Poi dice: « La relazione del concorso sarà trasmessa al Consiglio superiore », e non dice che cosa questo debba fare, appunto perchè lo ha già detto una volta per tutte nell'articolo sopracitato.

Se la Corte dei conti non avesse interpretato l'art. 69 della legge Casati leggendolo isolatamente e non mettendolo in relazione con tutto il contenuto della detta legge soprattutto all'articolo che definisce le funzioni del Consiglio superiore d'istruzione non sarebbero avvenuti gli inconvenienti testè lamentati dal senatore D'Antona.

Riguardo poi a quello che ha detto il senatore Finali, badi, che ci sono certe celebrità popolari che gli uomini competenti disdegnano di accettare.

Il parere degli uomini competenti, soprattutto in certi rami di scienza, è indispensabile per ridurre al vero loro valore certe celebrità effimere. Non vi è Stato d'Europa, si può dire, in cui il ministro da sè solo osi di nominare un professore, se non ode il parere o di corpi tecnici costituiti o d'individui che abbiano una autorità incontestata.

Anche noi Italiani spesso siamo stati consultati quando si tratta di nominare professori in Università straniere. Rammento aver dovuto dare parere sulla nomina di un professore nell'Università di Edimburgo.

Io ho voluto intervenire in questa discussione perchè desideravo di riaffermare la mia opinione riguardo all'applicazione ed interpretazione dell'art. 69 della legge Casati.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLO, *ministro dell'istruzione pubblica*. La discussione odierna mi fa l'impressione di una prova generale della discussione del bilancio. Speriamo che la prova migliori lo spettacolo e tutto il tempo che oggi impieghiamo a discutere di quest'argomento sarà sottratto a

quello che impiegheremo nella discussione generale del bilancio.

Incomincerò dagli argomenti trattati dall'onorevole D'Antona, giacchè mi è parso che abbiano scaldato un po' l'ambiente, mentre, nonostante l'intervento di Giunone e delle violazioni di domicilio, le osservazioni dell'onorevole Cardarelli non avevano raggiunto questo successo. Prendo le mosse dall'art. 69.

Io mi trovo perfettamente d'accordo col senatore Finali e ne sono lietissimo, perchè credevo di essere solo a sostenere questa tesi. Quando egli viene in mio aiuto io divengo proprio invincibile.

Quello che ho sempre sostenuto è che l'articolo 69 della legge Casati fu creato in un tempo, lasciatemi passar la parola, anormale, quando, cioè, non era ancora creata la classe degli insegnanti delle Università. Era mestieri lasciare all'arbitrio dei ministri, che forse allora era più prudente, lo scegliere insegnanti i quali, superiori a qualunque presunzione che possa venire da concorso, imponevano con la loro fama l'autorità della loro nomina.

I tempi sono mutati; nel nostro dritto pubblico scolastico abbiamo accettato il principio che gli insegnanti delle Università si nominino per concorso, ed io l'ho esteso, nella interpretazione della legge Casati, anche agli insegnanti straordinari, ed oramai tutto ciò che avviene fuori concorso, meno casi eccezionali, non è apprezzato bene.

Nei concorsi si valutano i titoli; e la fama dell'insegnante, è effetto e conseguenza dell'esame dei titoli. Vi ha però una fama che non viene dai titoli e dai documenti, ma viene dal pubblico clamore, viene dalla voce dei competenti e degli incompetenti, che proclama altamente onorato il nome di un uomo.

Questo è il caso dell'art. 69.

Io, che sono in oggi vergine nell'applicazione dell'art. 69, tanto nella mia gestione del 1898 quanto nell'attuale, posso parlarne come un giurista qualsiasi che si avvia alla sua interpretazione, senza che possa menomamente toccarmi un qualsiasi precedente: e pur troppo i precedenti smorzano molti entusiasmi dottrinali nel calore della discussione.

Nè sono mai stato favorevole al facile ripiego di contornare l'applicazione dell'art. 69 delle

garanzie del parere del Consiglio superiore o dell'intervento del Consiglio dei ministri.

Il ministro che ha già interrogato il Consiglio superiore, ha provato implicitamente che egli non ha la coscienza della superiorità del merito di quell'uomo che vorrebbe nominare.

E questo argomento vale poi ancora di più quando si parla dell'intervento del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri interverrebbe quando già il Consiglio superiore si fosse pronunciato in senso contrario: ma come è mai possibile discutere con tanto contrasto e sino a questo punto un uomo il quale ha raggiunto una fama incontestata, che meriti di essere onorato di una nomina al disopra di ogni prova di concorso?

L'intervento del Consiglio dei ministri poi è logico nelle questioni amministrative, nel caso di provvedimento da emettersi contro il parere del Consiglio di Stato; ma non mi parrebbe conveniente in questioni puramente personali e di tecnici apprezzamenti.

La mia opinione sull'art. 69 è semplicissima. Io son pronto a fare un oltraggio all'aritmetica in un nuovo disegno di legge. Dall'art. 68 vorrei passare all'art. 70.

Non accetterei mai la facoltà al ministro di nominare un uomo che sia venuto in meritata fama, condizionata al parere di un Consiglio superiore o di un Consiglio di ministri, che a me parrebbe una contraddizione in termini.

L'autorità dello Scialoja è certamente grande, ma conviene riflettere che lo Scialoja ha voluto temperare l'applicazione dell'art. 69, per impedire gli abusi che son venuti dopo.

Ma dato il pericolo dell'abuso e dato che il bisogno di questa facoltà non è di giovamento all'insegnamento superiore, se si dovesse rifare la legge, sarebbe il caso, invece di contornarla di tutte queste precauzioni e garanzie, di togliere addirittura una disposizione che mette all'arbitrio del ministro la nomina degli insegnanti. La misura del concorso dev'essere generale: concorrano tutti.

Del resto la disposizione dell'art. 69 a chi potrebbe applicarsi?

Bene diceva l'onor. Finali, si applicherebbe all'onor. Cremona, all'onor. Cannizzaro; si potrebbe applicare a qualche altro che ha illustrato il nostro paese. Ma costoro non si trovano forse sempre nell'esercizio dell'insegna-

mento e non è durante l'insegnamento che si sono acquistata la meritata fama? Il nome celebre che è fuori dell'insegnamento è tale una sparuta eccezione che non vale la pena di farne oggetto di una disposizione di legge. L'insegnamento è l'agone per l'acquisto della fama ed all'insegnamento non si deve pervenire che per concorso. (*Approvazioni*).

Non ho difficoltà di dichiarare adunque che se mi risolvessi a sopprimere l'art. 69 non mi resterebbe un profondo dolore nell'anima.

Vengo all'altra questione, quella che si riferisce alla nomina degli straordinari.

Ho intenzione di presentare un disegno di legge sulle Università; ma sono stato tentato dal farlo prima da questa considerazione: Non mi volevo presentare al Parlamento con un fardello ingente di disegni di legge: ciò mi dispiaceva, perchè da un lato ripugnava alla mia natura modesta, dall'altro lato non era conforme alla mia natura sincera e retta.

Non potevo credere che il Parlamento fosse pronto a discutere molti miei disegni di legge. Avrei fatta una vana e rettorica pompa di attività e di iniziativa.

Nè volevo aver la pretesa con una lunga serie di disegni di legge di rifare l'universo mondo scolastico da capo a fondo.

Ecco perchè ho cominciato coll'istruzione primaria e colle ispezioni e coi monumenti; continuerò con l'insegnamento secondario e finirò con le Università, s'intende bene se avrò tempo.

Per l'insegnamento universitario non presenterò un disegno di legge poderoso e complicato. Le Università non hanno molti bisogni dal lato tecnico, ne hanno moltissimi dal lato finanziario; quello che alle Università per ora urge è il miglioramento delle loro condizioni materiali.

L'aumento delle tasse universitarie, ecco il rimedio: questo sarà il solo modo per avere quei mezzi i quali mi mancano nelle attuali condizioni del bilancio.

Noi abbiamo troppe Università. Non ne possiamo sopprimere alcuna, le abbiamo anzi tutte elevate ad Università di prim'ordine. Abbiamo creduto che solamente nelle Università ci possa essere quell'uguaglianza che non è nella natura delle cose.

Come vi son uomini alti e bassi, dotti ed

ignoranti, femmine giunoniche e femmine esili, così, finchè il mondo sarà mondo, vi saranno Università di primo o second'ordine; eppure noi abbiamo voluto pareggiarle quasi tutte.

Dato il caso che l'Università di Napoli non avesse il numero di studenti che ha, sarebbe sempre un'Università di prim'ordine. Dato il caso che le Università di Cagliari o di Sassari avessero un numero strabocchevole di studenti sarebbero sempre Università di second'ordine.

La differenza è insita alle condizioni locali, storiche e sociali.

Ma, del resto, cosa fatta capo ha. Oramai non è più il caso di vane querimonie: occorrono invece rimedi efficaci.

Il mio programma è di migliorare in un modo efficace tutte le Università che sono effettivamente, e non per finzione di legge, di primo ordine.

Lasciare le altre, giacchè non è permesso di sopprimerle, migliorandole anche in proporzione e in misura minore.

Le somme stanziato in bilancio distribuite a tutte le università non bastano: la distribuzione così larga ed a numero così grande è un disastro per le università maggiori, e non è una fortuna per le minori.

Ora coll'aumento delle tasse universitarie si può provvedere specialmente ai gabinetti, ai laboratori, perchè le scienze sperimentali ormai hanno grandi bisogni che debbono essere soddisfatti.

È assurdo mantenere insegnamenti sperimentali senza avere i mezzi del loro svolgimento. Nel disegno di legge comprenderò qualche disposizione che soddisferà completamente il desiderio del senatore D'Antona; la disposizione relativa agli straordinari i quali saranno nominati per concorso, e la disposizione relativa all'ordine degli esami.

A proposito degli esami gli debbo un chiarimento.

Ho qui presente (ho cercato la disposizione mentre il senatore D'Antona parlava) l'art. 132 della legge Casati, la quale dà facoltà agli studenti di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami.

Il regolamento che venne dopo, e che dispose diversamente fu ritenuto violatore della legge Casati; e quando quel regolamento fu

revocato, lo fu da un ministro il quale intese rimettere in vigore la legge.

Ora non è possibile che un altro ministro, senza un disegno di legge speciale, possa acconsentire a rifare un regolamento che violi la legge.

Ed è per questo che tutti i voti delle facoltà dei quali egli ha parlato non li ho potuto accogliere, perchè credo fermamente che il potere esecutivo non debba mai allontanarsi dalla fedele osservanza della legge: se riconosce che è cattiva ne propone la riforma, ma non deve arbitrarsi, anche a fin di bene, di modificarla.

Nel mio disegno di legge, adunque, sarà compresa la disposizione che riguarda l'ordine degli esami, poichè in merito io sono d'accordo col senatore D'Antona.

È assurdo che di materie elementari si dia l'esame nel 5° o 6° anno in medicina e nel 3° o 4° in giurisprudenza; mentre delle materie più difficili si può dare l'esame nel 1° e 2° anno. E torno alla questione degli straordinari.

Quel ministro, al quale alludeva il senatore D'Antona, che aveva bandito tanti concorsi per straordinari e poi se li è visti revocare, quel disgraziato ministro, sono io. Ma non per questo ho pianto, come Mario sulle rovine di Cartagine; ho taciuto. Quando sono tornato ho ripreso il mio metodo antico ed ho riaperto concorsi per straordinari.

È necessaria — ed in questo consento col senatore D'Antona — una disposizione di legge la quale tolga questa continua altalena tra le disposizioni dei ministri, con poca edificazione del pubblico e con sinistro effetto per la educazione politica ed amministrativa del paese.

Vengo all'ultima questione; quella cioè dei comandati.

A proposito dei comandati, io me ne sono uscito sempre con una barzelletta. Non è mia abitudine, ma qualche volta giova l'epigramma o l'ironia a lasciar comprendere qualche evidente verità.

Io ho risposto a coloro che mi hanno chiesto dei comandi, che io sono nato per ubbidire. Infatti non ho mai comandato alcuno di mio arbitrio: sono vergine anche di comandati come dell'applicazione dell'art. 69. Senonchè ho trovati moltissimi comandi ed ho pensato che qualche volta possano essere necessari: allora ho dovuto diramare la nota circolare. La cir-

colare non fu che un freno alla concessione dei comandi, contornandoli di ogni garanzia e sottraendoli all'arbitrio del ministro. Dal giorno in cui fu pubblicata la mia circolare, la velleità o la voluttà dei comandi vennero meno, ed i pochissimi che ho dovuto concedere sono nelle forme più corrette.

Le regole alle quali m'ispiro nei comandi sono le seguenti. Per consentire un comando è necessario che ci sia il consenso della facoltà che chiede l'insegnante da comandare, ed il *placet* della facoltà della quale fa parte l'insegnante, oltre, s'intende, il consenso del comandante.

Comprenderà dunque il senatore D'Antona che con queste garanzie nessun atto di favore o d'ingiustizia è possibile: ed è possibile in casi legittimi il *comando*, perchè non si può escludere *a priori* che il comando possa rappresentare un bisogno dell'insegnamento del quale il ministro non può non tener conto.

È verissimo ciò che diceva l'onorevole senatore Cannizzaro, che, cioè, ogni Università costituisce un ente autonomo, che sta per sè, ma gli è perciò che io ho adottato quella disposizione così rigorosa tanto per i trasferimenti, quanto per i comandi; giacchè sono convinto che trasferimenti e comandi a volontà del ministro possono, per fare il bene di una Università, dissestarne un'altra. Il ministro, che sta al disopra di tutti, deve curare che non sia dissestato l'organismo degli insegnamenti in una Università, per lo scopo lodevole, ma inopportuno o malinteso, di migliorare le condizioni dell'organismo di un'altra Università.

Ora quando è così disciplinata la materia, quanto cioè trasferimenti e comandi non si possono dare se non col consenso di due Facoltà, è rispettata precisamente l'autonomia delle Facoltà stesse e non è possibile il danno di un'Università, perchè ogni Università non consente trasferimenti e comandi, se non quando crede che nessun danno potrà derivare dal trasferimento o dal comando.

È quasi superfluo accennare che si rispetta meglio la condizione morale dell'insegnante universitario sottraendolo alla possibilità di trasferimenti *ad libitum* del ministro.

Vengo ora all'onor. Cardarelli, il quale ha fatto sulle condizioni dei fabbricati scolastici

un quadro degno del pittore Gherardo Delle Notti.

Io non dico che la nostra istruzione elementare possa essere dipinta coi colori vivaci e belli del Tiziano; ma se è giusto che i mali si deplorino, non è giusto poi che si esagerino.

Io vorrei che l'onor. Cardarelli considerasse un po' quello che il nostro paese, uscito in gran parte da condizioni anormali, ha fatto dal 1860 fino ad oggi.

Se l'onor. Cardarelli, da buon progressista, guarda solo la via che c'è a percorrere la troverà lunga e larga, se per un momento si volta addietro vede che ancor più lunga e larga è la via percorsa. (*Approvazioni*).

Se esaminiamo i dati statistici di tutti i miglioramenti avvenuti nell'istruzione primaria, anche relativamente agli edifici scolastici, non ci sarà da lagnarsi, nè da vergognarsi di fronte a qualunque paese straniero grande che sia. L'analisi poi, onor. Cardarelli, è deleteria. Sa che un gesuita ha trovato errori di grammatica nella Divina Commedia; un architetto può trovare errori di curitmia nel Colosseo. E dove mista alla grandezza o alla bellezza non si trova la miseria o l'errore?

Le cose vanno prese in complesso, esaminate da tutti i lati: ed a ciò si presta meglio la sintesi, che è la Giunone dell'Olimpo dei ragionamenti... per invocare la sua Dea prediletta. Tutti i casi che ha accennato, ed ha fatto bene ad accennarli, sono veri ma rarissimi, nè possono dar la misura del giudizio sulle nostre scuole.

Abbiamo 19,000 scuole che si trovano in condizioni buone, 19,000 in condizioni mediocri, 11,000 che si trovano in condizioni al di sotto del mediocre. Ecco l'onor. Cardarelli, col pennello di Gherardo Delle Notti, mi dice che l'essere al di sotto del mediocre significa essere pessimo. Ma non trovo nel dizionario l'interpretazione della parola *al disotto del mediocre*, data dall'onor. Cardarelli.

La sua generalizzazione la ritengo, adunque, contraria alla realtà.

Dopo che ho rettificato le esagerazioni, debbo dare ragione all'onor. Cardarelli quando le sue osservazioni si racchiudono entro i giusti limiti. Non voglio esagerare anch'io.

È vero che molti, non moltissimi, comuni si trovano colle scuole primarie in fabbricati in-

felici. Se volessi rispondere da uomo di governo direi all'onor. Cardarelli: Cosa vuole che faccia? L'istruzione dipende dai comuni, i comuni dipendono dal Ministero dell'interno, mi rincresce ma non ho niente da fare.

Tutto al più posso fare una semplice circolare, come quella relativa agli insegnamenti universitari, ai prefetti, che da me dipendono solo come presidenti dei Consigli scolastici, e ai provveditori, e, creda pure, la circolare lascierebbe il tempo che disgraziatamente troverebbe.

Ma, avuto riguardo allo zelo veramente apostolico dell'onor. Cardarelli, che io lodo, gli risponderò col cuore piuttosto che con la mente, e gli dirò che mi occuperò della materia, e potrò anche prendere accordi col mio collega dell'interno perchè siano sollecitati i prefetti a fare ciò, che sino ad oggi non hanno fatto, per alcuni comuni, relativamente al miglioramento dei locali scolastici.

Certo, se le scuole dipendessero dallo Stato il senatore Cardarelli avrebbe perfettamente ragione di rivolgersi a me; ma le scuole dipendono dai comuni, e i comuni dipendono, per la loro gestione amministrativa e finanziaria, dal Ministero dell'interno. Ecco una delle ragioni per le quali non ho mai voluto consentire che la presidenza del Consiglio provinciale scolastico sia affidata al provveditore.

Se il nostro ordinamento della istruzione primaria fosse diverso, la logica conseguenza sarebbe che il provveditore dovrebbe essere il presidente del Consiglio provinciale scolastico; ma, come è ora l'ordinamento, il prefetto ci serve per costringere i comuni ad adempiere tutti i loro obblighi, specialmente quando essi vi vengano meno.

E lo sconcio, deplorato dal senatore Cardarelli, è proprio questo: che cioè vi sono comuni che non adempiono gli obblighi di legge.

Ora io gli prometto formalmente che pregherò il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di occuparsi di questo stato di cose, che non può durare.

Sono anche io d'accordo con lui che l'educazione della prima età decida della sorte dell'uomo, e che perciò l'educazione della scuola elementare è di massima importanza. Potrei sciupare, non dirò la mia eloquenza, ma la mia parola, dimostrando questo assunto, e riscuo-

tendo anche l'approvazione del Senato. Ma chi non conosce questa verità?

Debbo però dichiarare al senatore Cardarelli che tra il contadino robusto, aitante e analfabeta ed il giovane con la licenza elementare, esile, smunto, pallido, scrofoloso, io non scelgo nè l'uno nè l'altro; ma tra la giovane forte, madre di forti figliuoli, e l'altra consunta dallo studio, che non può dare alla patria se non figli deboli e frali, io scelgo la prima (*Ilarità*).

Tra i due maschi non scelgo nessuno, perchè pericoloso è colui, che non rappresenta altro che una fisica degenerazione, come pericoloso è quegli che, pur essendo aitante della persona, non ha avuto nemmeno gli elementi della prima educazione.

Lasciamo da banda i paragoni, specialmente quello che riguarda Giunone, che vedo incontra un certo favore (*ilarità*). L'idea delle baracche l'accetto pienamente. Essa non è nuova; anzi è stata adottata in altri paesi e potrebbe esserlo anche nel nostro. Ma io posso giovarle poco, perchè io non posso imporre ai comuni nè la costruzione di edifici scolastici, nè di baracche. Posso solamente prendere la via indiretta, quella cioè di prendere accordi col ministro dell'interno affinchè mi aiuti nell'invitare i prefetti a sollecitare ed obbligare i comuni, perchè non potendo adempiere all'obbligo di fare dei buoni edifici scolastici, accettino questo mezzo termine delle baracche.

Io non ho che due mezzi per promuovere o agevolare la costruzione degli edifici scolastici: quello dei mutui di favore e quello dei sussidi ai comuni che non possono affrontare spese per la costruzione; ma, oltre questo la mia competenza viene a mancare, e quindi, per quanto grande sia in me l'amore per la istruzione primaria, debbo dire al senatore Cardarelli che direttamente non potrei provvedere. Posso però, come membro del Governo, invitare il collega a cui è dato di curare la tutela dei comuni, di occuparsi di questo; ed assicuro l'onor. Cardarelli che non mancherò a questo mio dovere. Confido che non mi mancherà l'appoggio del presidente del Consiglio, che tutti sappiamo quanto amore anch'egli abbia per la istruzione elementare.

Io non so se il senatore Cardarelli resterà soddisfatto di queste mie dichiarazioni; ma, perchè egli si dichiarasse soddisfatto con mag-

gior gioia, non potevo mentire a me medesimo. Preferisco che egli non si dichiari interamente soddisfatto, ma mi dichiaro invece soddisfatto io nella mia coscienza di aver promesso solamente ciò che posso adempire, e di aver detto puramente e semplicemente la verità (*Benissimo — Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore D'Antona.

D'ANTONA. Ringrazio l'on. ministro, che pare abbia consentito nel mio ordine d'idee. Ma debbo manifestare la mia disillusione.

Io credevo che le riforme si potessero attuare in breve periodo di tempo; ad ogni modo mi auguro che il momento venga il più presto possibile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cardarelli.

CARDARELLI. Io, contrariamente a quanto ha potuto supporre l'onor. ministro, mi dichiaro soddisfatto e prendo atto delle sue dichiarazioni. Solo mi devo permettere una dichiarazione.

In quello che ho detto, nel quadro fosco che ho messo innanzi al Senato, credo di essere stato in certo modo al di sotto del vero, e chi legge queste pagine (*accennando alla relazione stampata*) troverà che ho peccato di reticenza e non di esagerazione.

E, se voi dite che sono esagerate, io vi rispondo che le hanno esagerate i vostri ispettori, e le ha pubblicate e riferite un vostro capo di divisione.

Sappiate, onor. ministro, che anche le scuole che dagli ispettori sono dichiarate ottime, sarebbero dichiarate non buone o mediocri dall'igienista.

Sono contento che il ministro si senta soddisfatto del progresso avuto dacchè si è fondato il nostro Regno, ed infatti noi diciamo sempre così; ci crediamo sempre una nazione giovane quando non provvediamo. Ma ormai è scorso quasi mezzo secolo che stiamo dicendo così, e sarebbe tempo che provvedessimo serio a queste necessità.

Riguardo poi alle altre osservazioni dell'onorevole ministro faccio notare che nella ispezione delle scuole, che si fa ogni anno dagli ispettori scolastici, si deve tener conto anche delle condizioni dei locali; essi dovrebbero riferire ai provveditori e questi ai prefetti sulle condizioni igieniche dei locali.

Prendo atto delle dichiarazioni del ministro di cui lo ringrazio e, pur dichiarandomi soddisfatto, non ho troppa fiducia che si raggiunga lo scopo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro esaurite le due interpellanze.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Condono delle soprattasse e pene pecuniarie comminate dalle leggi delle tasse sugli affari:

Senatori votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Proroga del corso legale dei biglietti di Banca ed altre disposizioni sugli Istituti di emissione:

Senatori votanti	92
Favorevoli	89
Contrari	3

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1900-1901:

Senatori votanti	92
Favorevoli	87
Contrari	5

Il Senato approva.

Proroga a tutto il mese di febbraio 1901 dell'esercizio provvisorio dello stato di previsione dell'entrata e di quelli della spesa per l'esercizio finanziario 1900-1901 non approvati entro il mese di dicembre 1900:

Senatori votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 DICEMBRE 1900

Leggo l'ordine del giorno per venerdì 28 dicembre alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1900-1901 (N. 38);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1900-1901 (N. 63);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1900-1901 (N. 64);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1900-1901 (N. 65);

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1900-1901 (N. 67);

Diciannove disegni di legge per approvazione di eccedenze d'impegni e maggiori assegnazioni sugli stati di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1898-1899 (dal N. 42 al 60 - *urgenza*).

La seduta è sciolta (ore 18 e 5).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1900 (ore 10.45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.